



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005**

Attuazione misure degli Assi 3 e 4

Frequently Asked Questions (FAQ)

(aggiornate a dicembre 2012)



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



INDICE

ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.....	2
MISURE A REGIA REGIONALE	2
Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole	2
Misura 323 az. 1 sottoaz. 1 - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000	15
MISURE A BANDO GAL	18
Quesiti di carattere generale.....	18
Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole	24
Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	40
Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche.....	46
Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	56
Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	59
ASSE 4 - Attuazione dell'approccio LEADER	60
Quesiti posti dai GAL	60

ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

MISURE A REGIA REGIONALE

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole

n. 1

Domanda: da quando decorre l'ammissibilità delle attività e delle spese per l'attuazione delle misure del PSR?

Risposta: secondo quanto disciplinato dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

Fermo restando quanto previsto dal regolamento, al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa. Si veda l'art. 9 “Spese ammissibili” del bando regionale per l'azione 1 della misura 311.

n. 2

Domanda: una cooperativa può presentare domanda di aiuto per la misura 311?

Risposta: una cooperativa può presentare domanda di aiuto solo se formata esclusivamente da componenti della famiglia agricola come previsto nel bando all'art. 5 lettera b “Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità” e fermo restando tutti gli altri requisiti previsti dal bando.

Ai sensi dell'art. 53 del Reg. (CE) 1968/2005 i beneficiari della misura 311 sono i membri della famiglia agricola così come indicato nei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna 2007-2013 e riportato nel bando

n. 3

Domande: una cooperativa che ha tutti i requisiti per partecipare al bando per la misura 311, ma che è anche un'impresa edile, può realizzare i lavori?

Risposta: sì, in linea generale lo può fare a condizione che i lavori vengano regolarmente fatturati e che le due attività abbiano contabilità separate.

n. 4

Domanda: in riferimento al bando regionale per l'azione 1 della misura 311, si chiede se un'impresa agricola la cui azienda è ubicata nel territorio del comune di Buddusò per una superficie di Ha 29.77.36 e nel comune di Osidda per una superficie di Ha 19.48.20, ed in quest'ultimo corpo aziendale è ubicata la struttura agrituristica oggetto degli interventi, ha facoltà di partecipare al bando regionale in quanto il territorio del comune di Osidda risulta escluso mentre il comune di Buddusò è tra quelli inclusi nell'allegato A del bando regionale?

Si precisa che l'impresa agrituristica è esistente, risulta iscritta all'elenco regionale degli operatori agrituristici ed esercita l'attività agrituristica nel rispetto della L.R. n° 18/1998.

Risposta: il bando all'art.5 lett. a) "Ambito territoriale di applicazione" dispone che gli interventi saranno finanziati nelle seguenti aree:

- 1) Aree rurali classificate C2 e D2 interne ai GAL (comuni della vecchia zonazione Leader Plus o con territorio confinante per oltre il 50% con l'area GAL);
- 2) Aree C2 e D2 esterne ai GAL;
- 3) In subordine aree B, esclusivamente per le aziende strutturalmente ed economicamente più deboli (< UDE 12).

Pertanto l'azienda agricola in questione potrebbe presentare domanda di aiuto per l'azione 1 della misura 311 a bando regionale solo se gli interventi fossero da realizzarsi in comune di Buddusò (classificato D2 interno ai GAL). Se, come specificato nel quesito, gli interventi sono da realizzarsi nel comune di Osidda, non facendo parte dell'ambito territoriale di applicazione, l'impresa agricola in questione non può presentare domanda di aiuto per l'azione 1 della misura 311 a bando regionale.

Può invece presentare istanza per l'azione 1 della misura 311 a bando GAL.

Il GAL di riferimento è il GAL "Nuorese-Baronia" che ha già provveduto alla pubblicazione del bando.

n. 5

Domanda: sono titolare di un'azienda agricola di circa 5 ettari (vigneti uve DOCG), regolarmente iscritta alla CCIAA, nel comune di Monti classificato D2. Sono anche proprietaria di una vecchia casa da ristrutturare sita in paese che, essendo tutta in granito, ha caratteristiche tipiche della nostra zona. Il mio quesito è il seguente: posso utilizzare questo fabbricato per farne un B&B o, in alternativa, un agriturismo collegato all'azienda agricola con i benefici della misura 311?

Risposta: il comune di Monti, essendo classificato D2, non rientra tra quelli ammissibili a finanziamento per azione 4 (che finanzia l'attività di B&B) della misura 313 a bando GAL in quanto riservata ai comuni esclusivamente classificati C1 e D1.

In relazione all'attività di B&B si fa comunque presente che il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27 recita: *"Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell'attività."*

Per quanto riguarda l'attività agrituristica il bando regionale della misura 311, che riguarda la sola azione 1, all'art. 10 lettera f) Presentazione dei progetti, precisa che sia le imprese agrituristiche esistenti che quelle ex-novo devono rispettare quanto previsto dalla L.R. 23 giugno 1998, n° 18 che, in particolare, al comma 2 dell'art. 2 dispone: *"Rientrano tra tali attività: a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;....."*

Pertanto il fabbricato in questione, non essendo l'abitazione (residenza), del richiedente non può essere oggetto di finanziamento.

n. 6

Domanda: con riferimento al bando regionale per l'azione 1 della misura 311, può essere finanziato l'investimento per la sola realizzazione di una unità abitativa per alloggio ospiti? la società (moglie e marito) ha in comodato d'uso gratuito 05.04.40 ettari con autorizzazione del locale centro ristoro.

Risposta: sì, può essere finanziato l'investimento per la sola realizzazione della struttura per l'alloggio degli ospiti, nel rispetto di quanto previsto dal bando e dalla L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii. Per poter realizzare l'intervento la società deve disporre dell'autorizzazione del/i proprietario/i.

n. 7

Domanda: in riferimento alla misura 311, le somme percepite dall'azienda agricola con la regola del "de minimis" dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) per acquisto riproduttori, ecc. devono essere considerate come "de minimis" rispetto alla misura 311 (Reg. CE 1998/2006)?

Risposta: no, devono essere considerati solo i contributi calcolati ed erogati alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e ss.mm.ii., come previsto dal bando all'art. 4 "Intensità dell'aiuto e massimali di finanziamento". Non rientrano dunque le somme percepite dall'azienda agricola con la regola del "de minimis" dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007).

n. 8

Domanda: in riferimento alla misura 311 azione 1, quali sono gli interventi ammissibili in ambito urbano?

Risposta: ai sensi degli artt. 2 e 6 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii, in ambito urbano è consentito utilizzare l'abitazione (residenza) dell'imprenditore agricolo ai fini dell'ospitalità e della somministrazione dei pasti.

Pertanto in ambito urbano sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'azione 1 della misura 311 che siano realizzabili presso l'abitazione (residenza) dell'imprenditore, compresa la riqualificazione architettonica delle facciate e delle coperture. Sono esclusi gli interventi sulle parti interne del fabbricato e/o sugli spazi all'aperto, adibiti ad uso esclusivo dell'imprenditore e della sua famiglia.

n. 9

Domanda: in riferimento all'azione 1 della misura 311, l'esercizio dell'attività agrituristica presuppone che l'imprenditore agricolo sia regolarmente iscritto nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233. Tale condizione è più restrittiva rispetto alle tipologie di beneficiario previste dalla misura 311. Un imprenditore che svolge attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e non è iscritto nei relativi ruoli previdenziali, può presentare domanda di aiuto?

Risposta: sì, l'imprenditore agricolo che al momento della presentazione della domanda di aiuto non è iscritto nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della citata legge, può presentare domanda.

Il beneficiario dovrà in ogni caso provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale prima della richiesta del saldo finale. Alla domanda di pagamento del saldo finale infatti deve essere allegata necessariamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica pena la revoca della concessione del contributo. Tale autorizzazione non viene rilasciata se l'imprenditore singolo o associato non è iscritto nei ruoli previdenziali ai sensi della legge 2 agosto 1990 n. 233.

Pertanto, al fine di evitare la revoca della concessione per la mancata autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica si raccomanda, all'atto della presentazione della domanda e comunque prima di avviare i lavori,

di accertarsi del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nei ruoli previdenziali suddetti.

n. 10

Domanda: in riferimento all'azione 1 della misura 311, considerate le molteplici attività previste dalla normativa nell'espletamento dell'agriturismo, quali locali possono essere ammessi a finanziamento? Con quali vincoli o limitazioni, al fine di garantire la demarcazione con altre azioni/misure del PSR? Si parla nella L. R. 18/98 e ss. mm. ii. di locale polifunzionale.

Risposta: per l'azione 1 sono ammessi interventi relativamente ai locali nei quali si intendono svolgere le attività di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 18 del 23 giugno 1998 e ss.mm.ii..

Nel caso di locali polifunzionali, destinati sia ad attività agricole che agrituristiche, potranno essere finanziati solo gli interventi che riguardano le parti dei fabbricati da destinare all'attività agriturstica.

n. 11

Domanda: in riferimento alla misura 311, per quanto riguarda il requisito 2.b) dei Criteri di Selezione, alla rete tra microimprese devono aderire esclusivamente microimprese? Oppure è sufficiente che vi aderisca un numero minimo di microimprese rispetto alla totalità delle imprese partecipanti alla rete?

Risposta: il criterio si riferisce a reti costituite esclusivamente da microimprese.

n. 12

Domanda: in riferimento al bando regionale per l'azione 1 della misura 311, per quanto riguarda il punto 4 investimenti strutturali (piazzole), sembrerebbe che non siano ammissibili interventi sull'esistente, anche se rivolti al risparmio idrico/energetico. Tale possibilità risulta limitata all'impianto di smaltimento reflui esistente per l'eventuale adeguamento ad un numero maggiore di abitanti equivalenti. Questa lettura del paragrafo del bando è corretta?

Risposta: gli interventi riportati nel citato punto 4 si riferiscono alla creazione *ex novo* di spazi attrezzati per l'agricampeggio. Gli interventi sulle strutture destinate a servizi igienici/lavanderia e sugli impianti, in aziende che offrono già il servizio di agricampeggio, rientrano tra gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti di cui al punto 3 dello stesso paragrafo del bando.

L'adeguamento dell'impianto di smaltimento reflui esistente è ammesso in tutti i casi in cui gli interventi da realizzare comportino un aumento del numero degli "abitanti equivalenti".

n. 13

Domanda: in riferimento al bando regionale per l'azione 1 della misura 311, è ammissibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico – fotovoltaico) dimensionati alle esigenze energetiche dell'agriturismo?

Risposta: no, in quanto non si tratta di interventi rivolti al risparmio energetico. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico – fotovoltaico) sono finanziati dall'azione 6 della misura 311 e dalla misura 121 del PSR 2007-2013.

n. 14

Domanda: in riferimento al criterio 3.d) dei criteri di valutazione relativi alla misura 311, azione 1, il diritto ai 5 punti in quanto aderente ad un itinerario quale la "Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.", deve essere nominale/personale di ogni singola azienda, o, un'azienda può attribuirsi il punteggio in quanto socia di cooperativa (Cantina del Vermentino di Monti) che aderisce alla Strada del Vino?

Risposta: se l'adesione ad un itinerario riguarda solo ed esclusivamente l'organismo associativo, le aziende socie non possono attribuirsi il punteggio. Il punteggio può essere attribuito alle aziende che aderiscono singolarmente e formalmente all'itinerario ed alle aziende che fanno parte di un organismo associativo, che aderisce all'itinerario, a condizione che l'atto di adesione dell'organismo associativo preveda esplicitamente anche l'adesione delle singole aziende socie.

n. 15

Domanda: il bando regionale per l'azione 1 della misura 311 ai punti 3.b) e 3.c) dell'art.7 " Caratteristiche dell'intervento" dispone:

3.b) Intervento proposto da un'impresa agrituristica esistente, regolarmente iscritta all'albo, che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni e/o l'incremento di volumetrie ma esclusivamente la riconversione di strutture aziendali esistenti: punti 10;

3.c) Intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti: punti 5;

si chiede se i due punteggi possono essere sommati, oppure se sono alternativi. Nel bando la somma totale del punteggio massimo attribuibile (92) dà ad intendere che gli stessi possano essere sommati e quindi può trarre in inganno, in quanto alcuni utenti stanno interpretando che per nuova attività agrituristica si intende per esempio la realizzazione di posti letto in un agriturismo che ha solo ristorazione.

Risposta: i due criteri sono alternativi in quanto il criterio 3.b) si riferisce ad imprese agrituristiche già esistenti ed operanti al momento della presentazione della domanda, mentre il criterio 3.c) si riferisce ad imprese agricole che intendono intraprendere *ex novo* l'attività agrituristica nella propria azienda. La somma del punteggio è in effetti un refuso in quanto tale somma dovrebbe essere il massimo punteggio ottenibile.

n. 16

Domanda: con riferimento al punto 3.b) dei criteri di valutazione relativi all'azione 1 della misura 311. Un intervento che prevede il completamento di un fabbricato agrituristico esistente (ad esempio lavori sulle facciate, messa in opera di infissi nei porticati, potenziamento degli impianti) senza aumento della volumetria o la costruzione di nuovi fabbricati, può avere il punteggio previsto di 10 punti?

Risposta: il PSR stabilisce che l'azione 1 della misura 311 è *"diretta alla riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti, alla creazione di nuove strutture agrituristiche, e/o la sistemazione di aree aziendali, anche al fine di realizzare attività di agricampeggio"*.

Il criterio 3.b) consente implicitamente l'attribuzione di 10 punti per la riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti ed evidenzia in maniera più esplicita che i 10 punti possono essere attribuiti anche nel caso di realizzazione di nuove strutture agrituristiche attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti, escludendo le nuove costruzioni e/o l'incremento di volumetrie.

n. 17

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 311, il punto 3.e) dei criteri di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per *"Intervento finalizzato al risparmio energetico"*. Un progetto che preveda anche, ma non solo, un intervento di risparmio energetico, può avere i 6 punti previsti?

Risposta: sì, non è necessario che l'intervento sia esclusivamente finalizzato al risparmio energetico.

n. 18

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 311, il punto 3.f) dei criteri di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per *"Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente (es. percorsi per non vedenti)"*. Un progetto che preveda anche, ma non solo, la creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente, può avere i 9 punti previsti?

Risposta: sì, non è necessario che l'intervento sia esclusivamente finalizzato alla creazione di servizi per disabili.

n. 19

Domanda: con riferimento al punto 4.a) *"Intervento localizzato nelle aree rurali classificate C2 e D2 interne ai GAL"* dei criteri di valutazione, nel caso in cui gli interventi siano localizzati in parte in un comune ricadente in area C2 o D2 interna ai GAL ed in parte in un comune ricadente in area C2 o D2 esterna ai GAL, può essere attribuito il punteggio previsto dal criterio in questione?

Risposta: il punteggio di cui sopra può essere attribuito solo ed esclusivamente se gli interventi da eseguirsi nel comune ubicato in area C2 o D2 interna ai GAL sono prevalenti (superiori al 50% della totalità degli interventi), in termini di costo dell'investimento, rispetto agli interventi da eseguirsi nel comune ubicato in area C2 o D2 esterna ai GAL.

n. 20

Domanda: con riferimento al punto 2.e) *"Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità certificati: ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità, ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale, Registrazione EMAS, Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività turistica"*, la certificazione ISO 22005/2008 o altre certificazioni equiparabili a quelle espressamente elencate nel criterio danno comunque diritto all'attribuzione dei punti previsti?

Risposta: no, il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente alle aziende in possesso di una delle certificazioni espressamente elencate nel criterio in questione.

n. 21

Domanda: un imprenditore che svolge allo stesso tempo attività agricola e attività artigianale, con prevalenza dell'attività artigianale, può ritenersi ammissibile a contributo per la misura 311?

Risposta: sì, fermo restando che il finanziamento a valere sulla misura 311 può essere richiesto solo ed esclusivamente da un'impresa agricola, non ha alcuna rilevanza che il soggetto richiedente svolga attività d'impresa anche in altri settori. Si precisa che in ogni caso gli investimenti da realizzare devono riguardare

solo ed esclusivamente beni dell'azienda agricola e che gli stessi devono essere inseriti nel fascicolo aziendale.

n. 22

Domanda: la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto, è possibile che venga riconosciuta attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato?

Risposta: sì, il contratto di comodato è un titolo di possesso valido. Si ricorda che il contratto deve essere registrato a norma di legge.

n. 23

Domanda: nel caso di investimenti inerenti un immobile, quest'ultimo deve essere regolarmente accatastato per poter beneficiare dei contributi del PSR? In caso affermativo può essere sufficiente la sola richiesta di accatastamento dell'immobile?

Risposta: deve trattarsi di un immobile regolarmente accatastato. Non è sufficiente la sola richiesta di accatastamento.

n. 24

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 311, è possibile in un agriturismo realizzare una beauty farm?

Risposta: non è possibile realizzare un centro benessere con la misura 311. Potrebbero invece essere ammessi a finanziamento interventi accessori diretti a fornire, ai clienti dell'agriturismo, specifici servizi per il benessere della persona.

n. 25

Domanda: la realizzazione nell'area di pertinenza di un agriturismo di un impianto antincendio ubicato all'esterno, è da considerarsi spesa ammissibile con l'azione 1 della misura 311?

Risposta: sì, la realizzazione di impianti connessi alle strutture agrituristiche e alle loro pertinenze è ammissibile a finanziamento con l'azione 1 della misura 311.

n. 26

Domanda: in merito alla disponibilità giuridica degli immobili sui cui si intendono realizzare gli investimenti, si presenta il caso particolare di un richiedente che allega alla domanda di aiuto l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi, firmata, in quanto proprietari del bene, dal proprio coniuge in comunione legale e dal proprio cognato. In tale fattispecie, il soggetto proponente è assimilabile al proprietario in quanto in comunione dei beni con uno dei proprietari?

Risposta: il regime di comunione legale dei beni, in estrema sintesi, comporta che tutti i beni acquistati dopo le nozze siano di proprietà di entrambi coniugi, anche se acquistati separatamente, ad eccezione di quelli previsti dall'art.179 del codice civile.

Per quanto concerne l'amministrazione dei beni in comunione l'art.180 del codice civile dispone che:

“L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.”

Pertanto, il compimento di atti di “straordinaria amministrazione” sui beni rientranti in regime di comunione legale dovrà essere sempre autorizzato da entrambi i coniugi.

Ciò premesso, in merito alla dimostrazione della disponibilità giuridica dell'immobile oggetto della domanda di aiuto, sulla base dei dati forniti nella formulazione del quesito, possono prospettarsi le seguenti ipotesi:

- Se l'immobile rientra nel regime di comunione, è sufficiente l'autorizzazione nelle forme richieste dal bando, oltre che del coniuge del richiedente, anche del cognato in regime di comproprietà col coniuge.
- Nel caso in cui l'immobile, non rientri nella comunione (nei casi previsti dall'art. 179 del C.C. ad es. un bene di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio) e sia quindi esclusivamente di proprietà pro quota del coniuge e del cognato del richiedente, il richiedente, prima della presentazione della domanda di aiuto, deve aver stipulato con i proprietari un regolare contratto di affitto o di comodato, per la durata minima prevista dai criteri di selezione.

n. 27

Domanda: che cosa si intende quando nei criteri di valutazione si parla di "Investimenti finalizzati al risparmio energetico"?

Risposta: per poter ottenere l'attribuzione dei punti previsti nei criteri di selezione, l'intervento deve prevedere investimenti volti al risparmio energetico mediante tecniche di costruzione e ristrutturazione e/o utilizzo di materiali e/o acquisto e installazione di impianti, che garantiscano:

- nel caso di nuove costruzioni, un basso consumo energetico;
- nel caso di ristrutturazioni, un risparmio energetico rispetto alla situazione di partenza.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di interventi volti al risparmio energetico: architettura bioclimatica, isolamento termico ad elevata efficienza degli edifici di nuova costruzione, miglioramento dell'isolamento termico degli edifici in ristrutturazione, caldaie ad elevato rendimento, solare termico per produzione di acqua calda sanitaria, impianti di condizionamento ad elevata efficienza energetica, infissi ad elevato livello di isolamento termico, spegnimento automatico delle luci, spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e di condizionamento quando le finestre sono aperte, ecc..

Il processo che porta al risparmio energetico deve essere analizzato e dimostrato nella relazione tecnico-economica ed evidenziato, con i relativi calcoli, negli elaborati progettuali. Ovviamente al termine dell'intervento, in sede di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il beneficiario deve produrre una relazione/certificazione di un tecnico abilitato che dimostri il risparmio in termini di consumi energetici garantito dagli interventi realizzati.

n. 28

Domanda: con riferimento al Criterio di valutazione 3.a) *Intervento corredato di progetto cantierabile, completo cioè di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori*, sono considerati cantierabili i progetti che, in fase di presentazione della domanda, sono corredati di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e

concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi, sia che si tratti di beneficiari privati che pubblici.

Si pone un quesito riguardante l'attribuzione del punteggio nel caso di interventi di natura edilizia di competenza del SUAP che necessitano per poter essere eseguiti solamente di una DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa dell'Attività Produttiva) il cui titolo abilitativo viene conseguito sin dalla data di presentazione della pratica SUAP come nel caso di - edilizia libera ex art. 10 LR 4/2009 o di opere interne ex art.15 LR 23/1985. E' possibile, in tali casi, attribuirsi il punteggio sulla cantierabilità semplicemente perché l'intervento è immediatamente attuabile con la presentazione della DUUAP a inizio lavori, senza che necessariamente questa sia stata presentata prima del rilascio della domanda telematica sul SIAN?

Risposta: la DUAAP (riferimento normativo L.R. 5 marzo 2008 n. 3 e ss.mm.ii.) prevede, a seconda della complessità dell'intervento e/o dell'attività oggetto della dichiarazione, tre tipologie di procedimento:

- immediato avvio a "zero giorni" (è il caso descritto nel quesito): la comunicazione ha efficacia immediata, l'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati già dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione;
- immediato avvio a "20 giorni": l'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, senza che siano state fatte osservazioni da parte dello stesso SUAP;
- conferenza di servizi: comporta l'indizione, entro sette giorni dalla presentazione della DUAAP, di una conferenza di servizi al fine di ottenere le necessarie valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. L'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati solamente dopo che sia stato rilasciato, a seguito della conferenza di servizi, un provvedimento con esito positivo da parte del SUAP.

Come già ricordato nel quesito, per progetto cantierabile si intende un progetto che, in fase di presentazione della domanda di aiuto, è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori. La cantierabilità dev'essere posseduta al momento della presentazione (rilascio sul portale SIAN) della domanda di aiuto e dimostrata prima della concessione dell'aiuto (la documentazione deve essere allegata al progetto).

In sede istruttoria si deve accertare che al momento della presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) il richiedente, in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, si trovasse, in base alle norme vigenti, nelle condizioni di poter iniziare immediatamente i lavori senza dover richiedere od ottenere ulteriori autorizzazioni e/o pareri.

In considerazione di quanto sopra esposto un progetto può essere considerato cantierabile solo se:

- nel caso di DUAAP con immediato avvio a "zero giorni", la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione sia stata rilasciata dal SUAP entro la data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN);
- nel caso di DUAAP con immediato avvio "a 20 giorni", alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) siano trascorsi 20 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione e durante quei 20 giorni non siano state fatte osservazioni da parte del SUAP. In fase istruttoria non è sufficiente verificare che siano trascorsi i 20 giorni, ma è necessario anche accertare presso il SUAP che non ci siano state osservazioni;
- nel caso di DUAAP con conferenza di servizi, alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) sia stato rilasciato un provvedimento con esito positivo da parte del SUAP.

La risposta al quesito posto è pertanto negativa. Nel caso in questione, il punteggio non può essere attribuito in quanto al momento della presentazione della domanda di aiuto non si aveva il titolo abilitativo per poter avviare immediatamente i lavori. Il titolo abilitativo si ottiene infatti solo a seguito dell'avvenuto rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della DUAAP.

n. 29

Domanda: in merito ai lavori in economia, quali sono i componenti del nucleo familiare che possono eseguire i lavori?

Risposta: in caso di imprenditore singolo, i componenti del nucleo familiare così come definito dall'INPS ai fini dell'I.S.E.E.. L'esatta definizione è fornita dall'INPS sul proprio sito, al seguente collegamento:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=0%3B5773%3B5774%3B5863%3B5882%3B5883%3B&lastMenu=5883&iMenu=1>

In caso di impresa agricola costituita in forma societaria, i componenti della famiglia agricola, così come definita dai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, che fanno parte della società. In sede istruttoria sarà comunque accertata, così come per le ditte individuali, l'effettiva capacità dei soci ad eseguire le prestazioni in termini di professionalità e disponibilità di ore lavorative, da valutarsi considerando un limite massimo di 2.640 ore all'anno per ogni unità lavorativa che svolge attività agricola in modo continuativo in azienda e di 600 ore per gli altri soci.

n. 30

Domanda: con riferimento all'azione 1 della Misura 311, un richiedente ha indicato in domanda un investimento del costo complessivo di € 100.000,00 ed ha richiesto un contributo di € 50.000,00. Risultando la domanda nell'ultima posizione utile della graduatoria provvisoria ed essendo le somme a disposizione insufficienti a garantire la copertura dell'intero importo richiesto come contributo, per tale domanda sono concedibili solamente € 15.000,00. Nel progetto di dettaglio, il costo totale dell'investimento può essere rimodulato fino a € 30.000,00, così che il contributo concedibile sia pari al 50% del costo totale dell'investimento?

Risposta: come previsto dal Bando al punto g) dell'articolo 10: *“Nel caso in cui si riscontrino variazioni del progetto rispetto a quanto indicato in domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:*

- *la modifica non comporti diminuzione del punteggio riportato nella graduatoria;*
- *le opere siano coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;*
- *l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo ammissibile indicato nella graduatoria.”*

Il progetto presentato, indipendentemente dal contributo concedibile (p.e.: € 15.000,00), per poter essere ammesso a finanziamento, deve rispettare le condizioni sopradette e in particolare, con riferimento al quesito posto, quella di cui al 3° trattino. Pertanto, in relazione all'esempio citato, il progetto non può essere di importo inferiore a € 80.000,00 e contemporaneamente deve rispettare anche le altre due condizioni previste.

n. 31

Domanda: con riferimento all'azione 1 della Misura 311, rientrano tra le spese ammissibili l'acquisto e

l'installazione dei seguenti impianti speciali:

- impianto di video sorveglianza per area giochi, parcheggio e spazi esterni con possibilità all'interno del locale di poter, ad esempio, controllare i bambini ospiti della struttura;
- impianto di comunicazione aziendale interfonico, per comunicazioni di servizio agli ospiti.

Risposta: gli interventi descritti rientrano nella categoria degli "impianti" ed in linea generale sono ammissibili. Si fa presente che in sede istruttoria sarà comunque valutata l'utilità e la funzionalità di tali impianti in relazione al progetto di investimento presentato.

n. 32

Domanda: in merito agli interventi finanziabili con la Misura 311 azione 1, si chiede se tra questi rientrano:

- le opere di ricerca idrica, intesa come esecuzione di pozzi ed eventuali impianti di potabilizzazione delle acque per l'approvvigionamento della struttura agrituristica;
- adduzione di energia elettrica, intesa come spese di allaccio;
- le strade poderali di accesso.

Si chiede, inoltre, se la tecnica di ventilazione dei tetti in legno e le coibentazioni con la tecnica del cappotto interno o esterno siano riconosciuti a tutti gli effetti come interventi volti al risparmio energetico.

Risposta: le opere di ricerca idrica e l'adduzione di energia elettrica non rientrano tra gli interventi ammissibili. Mentre possono essere ammissibili gli impianti di potabilizzazione delle acque, a condizione che gli stessi siano ad uso esclusivo delle strutture agrituristiche. In fase istruttoria, ARGEA valuterà l'ammissibilità dell'intervento proposto.

In merito alle strade poderali di accesso, premesso che con la l'azione 1 della Misura 311 non può essere finanziata la viabilità aziendale, una strada di accesso può rientrare tra gli interventi ammissibili a condizione che essa sia ad uso esclusivo delle strutture agrituristiche. Nel caso in cui la stessa strada di accesso sia anche al servizio dell'attività agricola, gli interventi non possono essere considerati ammissibili. ARGEA, in fase istruttoria, valuterà l'ammissibilità dell'intervento proposto.

Infine, la tecnica di ventilazione dei tetti in legno e le coibentazioni con la tecnica del cappotto interno o esterno, rientrano sicuramente tra gli interventi volti al risparmio energetico.

n. 33

Domanda: con riferimento al Bando della Misura 311 si chiede un autorevole parere in merito al criterio di valutazione di cui al punto 3.b.

Si chiede in particolare una corretta interpretazione al termine "riconversione" nel caso di strutture aziendali esistenti. Si chiede in particolare se il termine riconversione possa essere assimilato a quello di ristrutturazione in modo da consentire l'attribuzione della premialità anche agli interventi di ristrutturazione di una struttura esistente senza peraltro che questo comporti una sua riconversione. Si chiede in particolare se una ristrutturazione di un fabbricato adibito a ristorazione che rimane tale dopo l'intervento finanziato, possa aver diritto alla premialità, oppure se questa spetta soltanto nel caso di riconversione di un fabbricato esistente da adibire ad un qualcosa di diverso rispetto all'utilizzo iniziale.

Si chiede inoltre di precisare meglio nel criterio 3.b il non incremento di volumetria per aver diritto alla premialità. La realizzazione ex novo di volumi per adeguamenti tecnologici quali locali ricovero caldaia - bagni - locale interrato da adibire a cantina, ... possano essere interpretati come un incremento di volumetria

oppure no.

Risposta: con riferimento al primo quesito posto, si riporta la risposta fornita nel quesito n. 16 di questa sezione:

“Il PSR stabilisce che l’azione 1 della misura 311 è “diretta alla riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti, alla creazione di nuove strutture agrituristiche, e/o la sistemazione di aree aziendali, anche al fine di realizzare attività di agricampeggio”.

Il criterio 3.b) consente implicitamente l’attribuzione di 10 punti per la riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti ed evidenzia in maniera più esplicita che i 10 punti possono essere attribuiti anche nel caso di realizzazione di nuove strutture agrituristiche attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti, escludendo le nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie.”

Pertanto il punteggio di cui al criterio 3.b può essere attribuito anche nel caso di riqualificazione di strutture agrituristiche esistenti. ARGEA accerterà che i lavori di ristrutturazione proposti comportino realmente una riqualificazione delle strutture agrituristiche (vedi articolo 6 del Bando): non deve trattarsi di interventi di semplice manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici.

Per quanto riguarda il secondo quesito, non si considera aumento di volumetria la realizzazione dei c.d. “volumi tecnici”, così come definiti dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente, che non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio.

n. 34

Domanda: relativamente al criterio di valutazione 3.c, “intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti”, della Misura 311 azione 1, un beneficiario si attribuisce il punteggio di 5 punti. In realtà nell’intervento proposto si realizza ex novo l’intera struttura agrituristica, fatta eccezione per un piccolo rudere che ha una superficie di 12 metri quadri.

Si chiede se è corretta l’attribuzione di questo punteggio, essendo il rudere di superficie irrisoria rispetto all’intervento globale.

Risposta: il criterio 3.c prevede l’attribuzione di un punteggio per la creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti. La finalità del criterio è quella di premiare coloro che realizzano gli interventi sfruttando la volumetria già presente in azienda, senza crearne di nuova. Pertanto qualora il progetto preveda, oltre alla riconversione di strutture aziendali esistenti, anche la creazione di nuove volumetrie, seppur di minima entità, il punteggio non potrà essere attribuito.

n. 35

Domanda: relativamente ai criteri di valutazione 3.c e 3.b della Misura 311 azione 1, si chiede se per “riconversione di strutture aziendali esistenti” deve intendersi, in entrambi i casi, un intervento che non preveda la realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie.

Risposta: la risposta è positiva. Sia per il criterio 3.c che per quello 3.b, per “riconversione di strutture aziendali esistenti” si intende un intervento che non preveda la realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie ma solo la riconversione, a fini agrituristici, di strutture aziendali esistenti.

Si precisa che, con riferimento ad entrambi i criteri, nel caso in cui l’intervento, pur non comportando un aumento della volumetria esistente, preveda tuttavia la realizzazione di uno o più nuovi corpi di fabbrica separati dal/i fabbricato/i originario/i, il punteggio non può essere attribuito. A fini esemplificativi, si pensi ad un progetto che preveda la riduzione dell’altezza di un fabbricato aziendale esistente (es. un fienile da

trasformare in struttura agrituristica) oppure ad un progetto che preveda l'eliminazione di una superfetazione nella riqualificazione di un fabbricato esistente, con il riutilizzo, in entrambi i casi, della volumetria derivante dalla demolizione per la costruzione di un nuovo fabbricato indipendente da quello originario. Il punteggio può essere invece attribuito qualora la volumetria derivante dalla demolizione venga riutilizzata per una modifica, coerente con le finalità dell'intervento, dello stesso fabbricato originario (ad es. per unire il fabbricato interessato con quello adiacente, dando vita ad unico fabbricato, allo scopo di garantire una migliore funzionalità della struttura ed un miglior utilizzo degli spazi interni).

Misura 323 az. 1 sottoaz. 1 - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000

n. 1

Domanda: l'articolo 5 "Criteri di ammissibilità delle operazioni" dell'Invito a presentare proposte sulla misura 323, azione 1, sottoazione 1, al punto b, specifica quali siano i beneficiari della misura e le condizioni generali di ammissibilità. Nel caso di SIC/ZPS ricadente in più Comuni, il beneficiario è identificato con una aggregazione di Enti. Lo stesso articolo, in proposito, specifica che *"nel caso di più Enti pubblici aggregati è obbligatoria l'adesione unanime all'iniziativa da parte di tutti gli Enti nei cui territori ricadono i siti Natura 2000 oggetto di finanziamento, e la designazione di un capofila"*.

Un caso particolare è rappresentato dall'aggiornamento dei piani di gestione approvati con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente con le procedure sostitutive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007, in assenza di approvazione da parte di uno o più Comuni. Tali piani, che non si applicano alla porzione di SIC ricadente nel territorio dei Comuni non aderenti (come dettagliato nell'Allegato 4 all'Invito in oggetto), riguardano i seguenti SIC:

- ITB011102 Catena del Marghine e del Goceano
- ITB021101 Altopiano di Campeda
- ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercone
- ITB041106 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
- ITB032228 Is Arenas

Ciò premesso, si chiede quali siano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 punto b relativamente all'aggiornamento dei piani di gestione dei SIC di cui sopra (tipologia di intervento 3 di cui all'articolo 4 dell'Invito) ed alla stesura dei piani di gestione delle ZPS che si sovrappongono a tali SIC (tipologia di intervento 1 di cui all'articolo 4 dell'Invito).

Risposta: in merito all'argomento oggetto del quesito si possono verificare due casi.

Caso 1: i Comuni esclusi a seguito della sopra citata procedura non intendono aderire all'Invito.

Si considerano ammissibili gli aggiornamenti ai piani di gestione dei SIC di cui sopra, nonché i piani di gestione delle eventuali ZPS sovrapposte a tali SIC, presentati da aggregazioni di Enti che non comprendano i Comuni a suo tempo esclusi.

Caso 2: i Comuni esclusi a seguito della sopra citata procedura intendono aderire all'Invito.

Si considerano ammissibili gli aggiornamenti ai piani di gestione dei SIC di cui sopra, nonché i piani di gestione delle eventuali ZPS sovrapposte a tali SIC, presentati da aggregazioni di Enti che, oltre ai Comuni nel cui territorio il piano del SIC attualmente in vigore è efficace, comprendano anche i Comuni a suo tempo esclusi. È infatti auspicabile che tutti i Comuni il cui territorio è interessato dalla presenza dei SIC di cui sopra (e delle eventuali ZPS sovrapposte) partecipino all'aggiornamento dei piani di gestione dei SIC ed alla stesura dei piani di gestione delle ZPS.

L'ammissibilità alla partecipazione di ciascun Comune è, comunque, subordinata all'approvazione del piano di gestione vigente e riguardante il proprio territorio. Per tale motivo, i Comuni a suo tempo esclusi dall'applicazione dei piani a seguito della su menzionata procedura possono aderire all'invito solo nel caso in cui i relativi organi competenti deliberino l'approvazione del piano di gestione vigente. Tale deliberazione deve essere allegata alla domanda cartacea di cui all'articolo 9, punto "b" dell'Invito, da inviare allo scrivente Servizio entro il 15 Dicembre 2011.

n. 2

Domanda: con riferimento alla misura 323 azione 1, si pongono i seguenti quesiti:

- per poter compilare la domanda on-line deve essere costituito il fascicolo aziendale?
- se deve essere costituito il fascicolo aziendale, è necessario inserire all'interno di esso i terreni ricadenti nel perimetro dell'area SIC o ZPS?

Risposta: qualsiasi soggetto, sia pubblico che privato che intenda presentare domanda a valere sulle misure del PSR deve costituire/aggiornare il fascicolo aziendale. Il bando per l'azione 1 della misura 323 al punto a) dell'art. 9 prevede infatti che: *"Gli Enti pubblici di cui all'articolo 5 punto b) che intendono presentare domanda di aiuto, sia singolarmente che in qualità di capofila di più Enti pubblici, hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999."* Nel caso di enti aggregati, alla domanda di aiuto sarà allegato l'atto con cui ciascun ente facente parte dell'aggregazione ha dato mandato al soggetto capofila di presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento.

Nel caso di un Ente pubblico (sia esso singolo o capofila di un'aggregazione di più Enti), il fascicolo aziendale è costituito principalmente da una parte anagrafica, che identifica il titolare del fascicolo, ed eventualmente, a seconda delle necessità legate a specifiche misure del PSR, dagli immobili su cui si intendono realizzare degli interventi. L'azione 1 della misura 323 non prevede la realizzazione di interventi sulle aree SIC/ZPS, bensì la redazione e/o aggiornamento dei piani di gestione di tali aree. Non è dunque necessario inserire sul fascicolo le superfici costituenti le aree SIC/ZPS. In sede di compilazione della domanda di aiuto il sistema consentirà al compilatore di selezionare le aree SIC/ZPS in relazione alle quali si intende richiedere il finanziamento.

n. 3

Domanda: con riferimento alla misura 323 azione 1, nel compilare la domanda sul SIAN, deve essere inserita la data di ultimazione dell'operazione. Il bando stabilisce che "i beneficiari del finanziamento dovranno realizzare le operazioni finanziate entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione". Vorrei conferma che è esatto considerare come data di concessione il mese di Febbraio 2012.

Risposta: no, non è esatto. Il termine a cui si fa riferimento nel quesito è sicuramente quello del 13 febbraio 2012 previsto dal bando, che rappresenta la data ultima per la chiusura dell'istruttoria delle domande di aiuto. I provvedimenti di concessione non verranno emessi necessariamente nel mese di febbraio 2012, ma potranno essere rilasciati durante tutto il periodo che va dal 15 dicembre 2011 (data di scadenza per la presentazione della domanda cartacea) al 13 febbraio 2012, a seconda della data di chiusura dell'istruttoria di ogni singola domanda di aiuto. Chiarito quanto sopra, si sottolinea che, indipendentemente dalla data di ultimazione inserita in domanda, il beneficiario deve comunque realizzare l'operazione entro 12 mesi dalla data effettiva di rilascio del provvedimento di concessione.

n. 4

Domanda: con riferimento alla misura 323 azione 1, dalla lettura dell'art. 5 punto b, opzione 2 - ossia nel caso di area SIC ricadente in più Comuni, i beneficiari si identificano con l'aggregazione di Comuni e deve essere designato un capofila. Dalla lettura dell'art. 9 punto b, si evince che, nel caso di aggregazione di Comuni, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale del Comune capofila.

Considerato quanto sopra, si chiede se è corretto nella compilazione della domanda on line procedere come segue:

- nel “Quadro H” al sottoquadro “Regione e autonomie locali”, valutato che l'istanza viene concretamente presentata dal Comune capofila, barrare la casellina Comune;
- nella pagina 10 della domanda, relativa ai criteri di valutazione, individuare il richiedente come "Aggregazione di Comuni".

Risposta: sì, è corretto procedere in questo modo.

MISURE A BANDO GAL

Quesiti di carattere generale

n. 1

Domanda: da quando decorre l'ammissibilità delle attività e delle spese per l'attuazione delle misure del PSR?

Risposta: secondo quanto disciplinato dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

Fermo restando quanto previsto dal regolamento, al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa.

n. 2

Domanda: in riferimento alle misure a bando GAL, è applicabile l'art. 54 del Reg. (CE) 1974/2006 sulla fornitura di servizi e beni da parte del beneficiario senza pagamento in denaro?

Risposta: ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 1974/2006 tali spese possono essere considerate ammissibili per le misure che implicano investimenti in natura. Tra le misure dell'asse 3 del PSR della Regione Sardegna non ci sono misure che prevedono esplicitamente investimenti in natura. Tuttavia l'Autorità di Gestione, per le misure di cui sono beneficiari gli imprenditori agricoli e forestali, di fatto considera ammissibili a finanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. Tale tipologia di prestazione volontaria non retribuita era già prevista dal POR Sardegna 2000-2006 e l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno prevederla anche nei bandi delle citate misure del PSR 2007-2013. L'ammissibilità di questa tipologia di spesa è legata al rispetto delle condizioni previste dal punto 2.6 delle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.

n. 3

Domanda: la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto, è possibile che venga riconosciuta attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato?

Risposta: sì, il contratto di comodato è un titolo di possesso valido. Si ricorda che il contratto deve essere registrato a norma di legge.

n. 4

Domanda: nel caso di investimenti inerenti un immobile, quest'ultimo deve essere regolarmente accatastato per poter beneficiare dei contributi del PSR? In caso affermativo può essere sufficiente la sola richiesta di accatastamento dell'immobile?

Risposta: deve trattarsi di un immobile regolarmente accatastato. Non è sufficiente la sola richiesta di

accatastamento.

n. 5

Domanda: che cosa si intende quando nei criteri di valutazione si parla di "Investimenti finalizzati al risparmio energetico"?

Risposta: per poter ottenere l'attribuzione dei punti previsti nei criteri di selezione, l'intervento deve prevedere investimenti volti al risparmio energetico mediante tecniche di costruzione e ristrutturazione e/o utilizzo di materiali e/o acquisto e installazione di impianti, che garantiscano:

- nel caso di nuove costruzioni, un basso consumo energetico;
- nel caso di ristrutturazioni, un risparmio energetico rispetto alla situazione di partenza.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di interventi volti al risparmio energetico: architettura bioclimatica, isolamento termico ad elevata efficienza degli edifici di nuova costruzione, miglioramento dell'isolamento termico degli edifici in ristrutturazione, caldaie ad elevato rendimento, solare termico per produzione di acqua calda sanitaria, impianti di condizionamento ad elevata efficienza energetica, infissi ad elevato livello di isolamento termico, spegnimento automatico delle luci, spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e di condizionamento quando le finestre sono aperte, ecc..

Il processo che porta al risparmio energetico deve essere analizzato e dimostrato nella relazione tecnico-economica ed evidenziato, con i relativi calcoli, negli elaborati progettuali. Ovviamente al termine dell'intervento, in sede di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il beneficiario deve produrre una relazione/certificazione di un tecnico abilitato che dimostri il risparmio in termini di consumi energetici garantito dagli interventi realizzati.

n. 6

Domanda: in merito alla disponibilità giuridica degli immobili sui cui si intendono realizzare gli investimenti, si presenta il caso particolare di un richiedente che allega alla domanda di aiuto l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi, firmata, in quanto proprietari del bene, dal proprio coniuge in comunione legale e dal proprio cognato. In tale fattispecie, il soggetto proponente è assimilabile al proprietario in quanto in comunione dei beni con uno dei proprietari?

Risposta: il regime di comunione legale dei beni, in estrema sintesi, comporta che tutti i beni acquistati dopo le nozze siano di proprietà di entrambi coniugi, anche se acquistati separatamente, ad eccezione di quelli previsti dall'art.179 del codice civile.

Per quanto concerne l'amministrazione dei beni in comunione l'art.180 del codice civile dispone che: *"L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.*

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi."

Pertanto, il compimento di atti di "straordinaria amministrazione" sui beni rientranti in regime di comunione legale dovrà essere sempre autorizzato da entrambi i coniugi.

Ciò premesso, in merito alla dimostrazione della disponibilità giuridica dell'immobile oggetto della domanda di aiuto, sulla base dei dati forniti nella formulazione del quesito, possono prospettarsi le seguenti ipotesi:

- Se l'immobile rientra nel regime di comunione, è sufficiente l'autorizzazione nelle forme richieste dal bando, oltre che del coniuge del richiedente, anche del cognato in regime di comproprietà col coniuge.
- Nel caso in cui l'immobile, non rientri nella comunione (nei casi previsti dall'art. 179 del C.C. ad es. un bene di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio) e sia quindi esclusivamente di proprietà pro quota del coniuge e del cognato del richiedente, il richiedente, prima della presentazione della domanda di aiuto, deve aver stipulato con i proprietari un regolare contratto di affitto o di comodato, per la durata minima prevista dai criteri di selezione.

n. 7

Domanda: con riferimento al Criterio di valutazione, previsto da diverse Misure dell'asse 3, relativo alla cantierabilità del progetto, sono considerati cantierabili i progetti che, in fase di presentazione della domanda di aiuto, sono corredati di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi, sia che si tratti di beneficiari privati che pubblici.

Si pone un quesito riguardante l'attribuzione del punteggio nel caso di interventi di natura edilizia di competenza del SUAP che necessitano per poter essere eseguiti solamente di una DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa dell'Attività Produttiva) il cui titolo abilitativo viene conseguito sin dalla data di presentazione della pratica SUAP come nel caso di edilizia libera ex art. 10 LR 4/2009 o di opere interne ex art.15 LR 23/1985. E' possibile, in tali casi, attribuirsi il punteggio sulla cantierabilità semplicemente perché l'intervento è immediatamente attuabile con la presentazione della DUUAP a inizio lavori, senza che necessariamente questa sia stata presentata prima del rilascio della domanda telematica sul SIAN?

Risposta: la DUAAP (riferimento normativo L.R. 5 marzo 2008 n. 3 e ss.mm.ii.) prevede, a seconda della complessità dell'intervento e/o dell'attività oggetto della dichiarazione, tre tipologie di procedimento:

- immediato avvio a "zero giorni" (è il caso descritto nel quesito): la comunicazione ha efficacia immediata, l'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati già dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione;
- immediato avvio a "20 giorni": l'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, senza che siano state fatte osservazioni da parte dello stesso SUAP;
- conferenza di servizi: comporta l'indizione, entro sette giorni dalla presentazione della DUAAP, di una conferenza di servizi al fine di ottenere le necessarie valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. L'intervento e/o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa possono essere avviati solamente dopo che sia stato rilasciato, a seguito della conferenza di servizi, un provvedimento con esito positivo da parte del SUAP.

Come già ricordato nel quesito, per progetto cantierabile si intende un progetto che, in fase di presentazione della domanda di aiuto, è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori. La cantierabilità dev'essere posseduta al momento della presentazione (rilascio sul portale SIAN) della domanda di aiuto e dimostrata prima della concessione dell'aiuto (la documentazione deve essere allegata al progetto).

In sede istruttoria si accerterà che al momento della presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) il richiedente, in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, si trovasse, in base alle

norme vigenti, nelle condizioni di poter iniziare immediatamente i lavori senza dover richiedere od ottenere ulteriori autorizzazioni e/o pareri.

In considerazione di quanto sopra esposto un progetto può essere considerato cantierabile solo se:

- nel caso di DUAAP con immediato avvio a “zero giorni”, la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione sia stata rilasciata dal SUAP entro la data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN);
- nel caso di DUAAP con immediato avvio “a 20 giorni”, alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) siano trascorsi 20 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione e durante quei 20 giorni non siano state fatte osservazioni da parte del SUAP. In fase istruttoria il controllo non si limiterà alla verifica che siano trascorsi i 20 giorni, ma sarà anche accertato presso il SUAP che in quel periodo di tempo non ci siano state osservazioni;
- nel caso di DUAAP con conferenza di servizi, alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio sul portale SIAN) sia stato rilasciato un provvedimento con esito positivo da parte del SUAP.

La risposta al quesito posto è pertanto negativa. Nel caso in questione, il punteggio non può essere attribuito in quanto al momento della presentazione della domanda di aiuto non si aveva il titolo abilitativo per poter avviare immediatamente i lavori. Il titolo abilitativo si ottiene infatti solo a seguito dell'avvenuto rilascio da parte del SUAP della ricevuta di avvenuta presentazione della DUAAP.

n. 8

Domanda: un beneficiario ha presentato domanda di aiuto per una spesa complessiva d'importo pari a € 150.000,00 ed ha richiesto un contributo pari ad € 75.000,00. La domanda è stata ammessa nella graduatoria provvisoria per detto importo. In sede di presentazione degli elaborati progettuali il beneficiario ha presentato un progetto di importo superiore a quello indicato nella graduatoria provvisoria, vale a dire superiore a € 150.000,00, e pari ad € 180.000,00. A tale proposito si chiede se sia possibile ammettere in graduatoria definitiva un progetto d'importo superiore a quello ammissibile indicato nella graduatoria provvisoria, considerato che i bandi emanati dai GAL, in coerenza con quanto previsto dal “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie”, prevedono:

“Nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:

- *la modifica non comporti diminuzione del punteggio riportato nella graduatoria;*
- *le opere siano coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;*
- *l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo ammissibile indicato nella graduatoria.*

Non saranno in ogni caso ammessi progetti di importo superiore a quello ammissibile indicato nella graduatoria”.

Si fa presente che in ogni caso il contributo concedibile dal GAL rimarrebbe invariato e quindi pari a € 75.000,00. L'importo eccedente sarebbe completamente a carico del beneficiario.

Risposta: il progetto presentato, seppur di importo superiore rispetto a quello indicato in domanda aiuto, se ritenuto valido dal punto di vista tecnico e conforme agli obiettivi previsti dal bando e dalla misura, può essere approvato dal GAL. L'importo ammissibile indicato nella graduatoria provvisoria rimane comunque invariato e rappresenta la “spesa massima ammissibile” che viene presa come riferimento per il calcolo del

contributo.

Pertanto nel caso esposto nel quesito, il contributo concesso dal GAL deve rimanere pari ad € 75.000,00. Tale importo rappresenta il 50% della "spesa massima ammissibile" pari ad € 150.000,00 ed il 41,67 % della spesa prevista dal progetto approvato pari ad € 180.000,00. Il GAL inserisce queste informazioni nell'atto di concessione del finanziamento.

Si evidenzia che il progetto approvato dovrà essere comunque realizzato e rendicontato per intero. Nel caso non venga realizzato l'intero progetto il GAL accerterà, pena la revoca del finanziamento, che:

- sia stato realizzato almeno il 60% delle opere approvate;
- l'investimento effettivamente realizzato sia funzionale e raggiunga gli obiettivi previsti dal progetto approvato.

n. 9

Domanda: come deve essere interpretato quanto previsto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" e riportato nei bandi dei GAL al paragrafo "Revoche":

"Il provvedimento di concessione del finanziamento può essere revocato dal GAL quando il soggetto beneficiario:

- *realizzi opere per un importo, calcolato utilizzando i prezzi unitari di cui alla concessione, inferiore al 60% dell'importo ammesso in concessione."*

Domanda: la fattispecie citata nel quesito si concretizza quando un beneficiario realizza, dal punto di vista fisico, meno del 60% delle opere previste dal progetto approvato. L'importo delle opere realizzate deve essere calcolato utilizzando i prezzi unitari di cui al computo metrico approvato, in modo tale che l'importo delle opere effettivamente realizzate sia confrontabile con l'importo totale delle opere in progetto.

Non si procede invece alla revoca del finanziamento se, dal punto di vista fisico, viene realizzato almeno il 60% delle opere in progetto, anche se dal punto di vista finanziario, per realizzare quelle opere, è stata sostenuta una spesa (documentata da fatture e/o da documenti giustificativi equivalenti) inferiore al 60% dell'importo del progetto approvato. Si fa presente che in ogni caso l'investimento effettivamente realizzato deve essere funzionale e deve raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto approvato. Se così non fosse il GAL procederebbe comunque alla revoca del finanziamento.

n. 10

Domanda: in merito alla disponibilità giuridica degli immobili sui cui si intendono realizzare gli investimenti, si presenta il caso particolare di un coniuge superstite che allega alla domanda di aiuto l'autorizzazione dei comproprietari (figli) a realizzare gli interventi. Quale è il regime da applicare nel caso di specie?

Si chiede inoltre quale sia il regime da applicare nei seguenti altri casi specifici:

1. Fratelli conviventi e comproprietari: è necessario un contratto, supponendo che anche la residenza sia comune?
2. Proponente residente nell'immobile e altro familiare comproprietario residente altrove.
3. Genitori proprietari e figlio convivente: cosa deve produrre il figlio proponente, sia esso unico o con

fratelli?

4. La proponente è una madre vedova con un figlio convivente e altri due non conviventi: cosa è necessario produrre?

Risposta: in linea di principio, laddove il richiedente sia comproprietario di una quota parte del bene, non si rientra nell'ipotesi in cui è richiesto un contratto scritto e registrato, ma è sufficiente produrre l'autorizzazione degli altri comproprietari ad effettuare gli interventi sul bene oggetto della domanda.

Da ciò si ricava che la sola autorizzazione è sufficiente anche nel caso del coniuge superstite per quanto concerne gli immobili dell'asse ereditario di cui ha una quota.

Per quanto concerne il caso particolare della casa coniugale, la posizione del coniuge superstite è, se è possibile, anche più forte di quella del mero comproprietario. Infatti, a norma dell'art. 540 C.C, comma 2, oltre alla parte di proprietà riconosciuta dal diritto successorio, egli è titolare di un diritto reale di abitazione per la parte di cui non è proprietario, che si configura come diritto esclusivo e incompressibile, che si estende ai beni mobili e alle suppellettili presenti nella casa e che si estingue con la morte dell'*habitor*. Pertanto anche in questo caso è sufficiente l'autorizzazione dei proprietari pro quota.

Con riferimento agli casi specifici si fornisco le risposte che seguono:

1. La residenza non rileva, rileva la proprietà. In questo caso essendo l'aspirante beneficiario comproprietario, è sufficiente che egli si doti dell'autorizzazione degli altri comproprietari.
2. Come sopra, la residenza è irrilevante, rileva l'esistenza della comunione; l'elemento decisivo è se il beneficiario abbia o meno una porzione della proprietà. In quel caso, ma solo in quel caso, non servono contratti con il proprietario ma è necessaria e sufficiente la sua autorizzazione a realizzare gli interventi.
3. Se il figlio non è comproprietario è necessario un contratto registrato tra lui e i proprietari, che gli conferisca la disponibilità giuridica nel senso inteso dal bando, oltre all'autorizzazione a effettuare gli interventi.
4. In tal caso normalmente la proprietà è condivisa tra figli e coniuge superstite (a meno che esista un testamento che dispone diversamente) ed è pertanto necessaria l'autorizzazione degli altri proprietari al richiedente, sia esso il figlio o la madre.

In conclusione, in presenza di una porzione anche piccola di proprietà in capo al richiedente, è sufficiente l'autorizzazione degli altri proprietari.

Se il richiedente non ha tale porzione, è necessario che si doti di un contratto registrato, della durata minima prevista (almeno 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda).

Nei casi di usufrutto di fonte legale (non di fonte contrattuale), va indicata la norma e le circostanze fonte del diritto di usufrutto (es. usufrutto sui beni del figlio minore).

Nel caso di usufrutto disposto con atti di ultima volontà è necessario allegare al fascicolo aziendale gli atti costitutivi del diritto.

Nei casi di usufrutto giudiziale è necessario allegare copia della sentenza costitutiva del diritto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione i titoli di cui sopra non siano presenti nel fascicolo aziendale, sarà cura del richiedente allegare tali titoli alla domanda cartacea oppure essi verranno richiesti dall'istruttore in sede di integrazione documentale, fermo il fatto che il titolo deve esistere al momento di presentazione della domanda di aiuto ed avere la durata prevista.

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole

n. 1

Domanda: una cooperativa può presentare domanda di aiuto per la misura 311?

Risposta: una cooperativa può presentare domanda di aiuto solo se formata esclusivamente da componenti della famiglia agricola. Ai sensi dell'art. 53 del Reg. (CE) 1968/2005 i beneficiari della misura 311 sono i membri della famiglia agricola così come indicato nei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna 2007-2013.

n. 2

Domande: una cooperativa che ha tutti i requisiti per partecipare al bando per la misura 311 ma che è anche un'impresa edile può realizzare i lavori?

Risposta: sì, in linea generale lo può fare a condizione che i lavori vengano regolarmente fatturati e che le due attività abbiano contabilità separate.

n. 3

Domanda: un'azienda che alleva asini può presentare domanda di aiuto per l'azione 4 della misura 311?

Risposta: no, possono presentare domanda di aiuto solo le aziende che allevano cavalli. L'azione 4 della misura 311 prevede esclusivamente: *“Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento dei cavalli ...”*.

n. 4

Domande: per l'azione 5 della misura 311, considerato che per l'iscrizione all'albo delle fattorie didattiche della Sardegna è necessario che l'azienda sia condotta da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale (ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss. mm. ii.), possono presentare domanda di aiuto le società?

Risposta: sì, le società possono presentare domanda di aiuto. Al momento della presentazione della domanda di aiuto la società deve essere una “società agricola” (ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss. mm. ii.) oppure, per poter aderire alla rete delle fattorie didattiche, deve acquisire la qualifica di “società agricola” prima della richiesta del saldo finale. Si precisa che le società devono essere in ogni caso costituite da componenti della famiglia agricola.

n. 5

Domanda: nel caso in cui lo stesso beneficiario presenti domanda di aiuto per le azioni 1 o 5 e contemporaneamente per l'azione 2 della misura 311 e non si tratti di un'impresa agrituristica o didattica esistente, in quale momento può essere completata l'istruttoria e concesso il finanziamento per l'azione 2?

Risposta: il completamento dell'istruttoria e la concessione del finanziamento per l'azione 2 potranno avvenire solo dopo che il beneficiario avrà completato gli interventi finanziati con le azioni 1 o 5 ed avrà dimostrato:

- nel caso di nuovo agriturismo (azione 1), di aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici;

- nel caso di nuova fattoria didattica (azione 5), di aver aderito alla rete regionale delle fattorie didattiche con l'iscrizione al relativo albo.

n. 6

Domanda: in riferimento alla misura 311 azione 1, quali sono gli interventi ammissibili in ambito urbano?

Risposta: ai sensi degli artt. 2 e 6 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii, in ambito urbano è consentito utilizzare l'abitazione (residenza) dell'imprenditore agricolo ai fini dell'ospitalità e della somministrazione dei pasti.

Pertanto in ambito urbano sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'azione 1 della misura 311 che siano realizzabili presso l'abitazione (residenza) dell'imprenditore, compresa la riqualificazione architettonica delle facciate e delle coperture. Sono esclusi gli interventi sulle parti interne del fabbricato e/o sugli spazi all'aperto, adibiti ad uso esclusivo dell'imprenditore e della sua famiglia.

n. 7

Domanda: in riferimento alla misura 311, le somme percepite dall'azienda agricola con la regola del "de minimis" dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) per acquisto riproduttori, ecc. devono essere considerate come "de minimis" rispetto alla misura 311 (Reg. CE 1998/2006)?

Risposta: no, devono essere considerati solo i contributi calcolati ed erogati alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e ss.mm.ii., come previsto dal bando all'art. 4 "Intensità dell'aiuto e massimali di finanziamento". Non rientrano dunque le somme percepite dall'azienda agricola con la regola del "de minimis" dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007).

n. 8

Domanda: in riferimento all'azione 1 della misura 311, l'esercizio dell'attività agrituristica presuppone che l'imprenditore agricolo sia regolarmente iscritto nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233. Tale condizione è più restrittiva rispetto alle tipologie di beneficiario previste dalla misura 311. Un imprenditore che svolge attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e non è iscritto nei relativi ruoli previdenziali, può presentare domanda di aiuto?

Risposta: sì, l'imprenditore agricolo che al momento della presentazione della domanda di aiuto non è iscritto nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della citata legge, può presentare domanda.

Il beneficiario dovrà in ogni caso provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale prima della richiesta del saldo finale. Alla domanda di pagamento del saldo finale infatti deve essere allegata necessariamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica pena la revoca della concessione del contributo. Tale autorizzazione non viene rilasciata se l'imprenditore singolo o associato non è iscritto nei ruoli previdenziali ai sensi della legge 2 agosto 1990 n. 233.

Pertanto, al fine di evitare la revoca della concessione per la mancata autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica si raccomanda, all'atto della presentazione della domanda e comunque prima di avviare i lavori, di accertarsi del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nei ruoli previdenziali suddetti.

n. 9

Domanda: in riferimento all'azione 1 della misura 311, considerate le molteplici attività previste dalla normativa nell'espletamento dell'agriturismo, quali locali possono essere ammessi a finanziamento? Con quali vincoli o limitazioni, al fine di garantire la demarcazione con altre azioni/misure del PSR? Si parla nella L. R. 18/98 e ss. mm. ii. di locale polifunzionale.

Risposta: per l'azione 1 sono ammessi interventi relativamente ai locali nei quali si intendono svolgere le attività di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 18 del 23 giugno 1998 e ss.mm.ii..

Nel caso di locali polifunzionali, destinati sia ad attività agricole che agrituristiche, potranno essere finanziati solo gli interventi che riguardano le parti dei fabbricati da destinare all'attività agrituristica.

n. 10

Domanda: in riferimento alla misura 311, per quanto riguarda il requisito 2.b) dei Criteri di Selezione, alla rete tra microimprese devono aderire esclusivamente microimprese? Oppure è sufficiente che vi aderisca un numero minimo di microimprese rispetto alla totalità delle imprese partecipanti alla rete?

Risposta: il criterio si riferisce a reti costituite esclusivamente da microimprese.

n. 11

Domanda: in riferimento all'azione 1 della misura 311, è ammissibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico - fotovoltaico) dimensionati alle esigenze energetiche dell'agriturismo?

Risposta: no, in quanto non si tratta di interventi rivolti al risparmio energetico. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico - fotovoltaico) sono finanziati dall'azione 6 della misura 311 e dalla misura 121.

n. 12

Domanda: in riferimento al criterio 3.d) dei criteri di valutazione relativi alla misura 311, azione 1, il diritto ai 5 punti in quanto aderente ad un itinerario quale la "Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.", deve essere nominale/personale di ogni singola azienda, o, un'azienda può attribuirsi il punteggio in quanto socia di cooperativa (Cantina del Vermentino di Monti) che aderisce alla Strada del Vino?

Risposta: se l'adesione ad un itinerario riguarda solo ed esclusivamente l'organismo associativo, le aziende socie non possono attribuirsi il punteggio. Il punteggio può essere attribuito alle aziende che aderiscono singolarmente e formalmente all'itinerario ed alle aziende che fanno parte di un organismo associativo, che aderisce all'itinerario, a condizione che l'atto di adesione dell'organismo associativo preveda esplicitamente anche l'adesione delle singole aziende socie.

n. 13

Domanda: i criteri di valutazione per l'azione 1 della misura 311 ai punti 3.b) e 3.c) dispongono:

3.b) Intervento proposto da un'impresa agrituristica esistente, regolarmente iscritta all'albo, che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni e/o l'incremento di volumetrie ma esclusivamente la riconversione di strutture aziendali esistenti: punti 10;

3.c) Intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti: punti 5;

si chiede se i due punteggi possono essere sommati, oppure se sono alternativi.

Risposta: i due criteri sono alternativi in quanto il criterio 3.b) si riferisce ad imprese agrituristiche già esistenti ed operanti al momento della presentazione della domanda, mentre il criterio 3.c) si riferisce ad imprese agricole che intendono intraprendere ex novo l'attività agrituristica nella propria azienda.

n. 14

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 311, si pone un quesito relativo ai locali di trasformazione: un'azienda apistica che ha già il laboratorio a norma aggiungendo dei locali con questa azione cosa potrebbe produrre?

In particolare, l'abbamele essendo un decotto di miele, polline e cera, quindi un prodotto di trasformazione, potrebbe essere ammesso? E i prodotti cosmetici a base di miele e cera d'api?

Considerando che possono essere ammesse le lavorazioni del legno e del sughero (sconfinando nel campo dell'artigianato), l'apicoltore potrebbe allestirsi un locale per la costruzione di arnie e accessori in legno?

Risposta: si ricorda che con l'azione 3 della misura 311 possono essere finanziati piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Nell'Allegato I le voci che riguardano l'attività apistica sono:

- miele naturale: Cap. 4 della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea (NC);
- "polline di fiori", ovvero il polline raccolto dalle api e da queste agglutinato sotto forma di palline, con nettare, miele e liquido di secrezione: Cap. 12.12 della NC;
- residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali: Cap. 15.17 della NC;
- altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: Cap. 17.02 della NC;
- sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: Cap. 22.07 della NC;
- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (quindi anche miele): Cap. 20 della NC.

Le strutture di trasformazione e/o di vendita dei prodotti compresi in tali voci non possono essere finanziate con l'azione 3 della misura 311.

Non sono espressamente menzionati nella Nomenclatura né la pappareale né la propoli. Esse in genere sono commercializzate in forma di caramelle, che come tali rientrano nel Cap. 17.04 e sono pertanto escluse dall'Allegato I. Per quanto concerne la pappareale e la propoli allo 'stato puro', esse dovrebbero rientrare nella sottovoce del Cap. 4 04.10 "Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove". Tale voce non rientra nell'Allegato I per espressa volontà del legislatore comunitario, che inserisce il titolo del Capitolo 4 fermandosi al miele naturale, senza menzionare gli altri prodotti commestibili di origine animale. E' quindi possibile finanziare la produzione di propoli e pappareale destinate all'alimentazione umana con la Misura 311.

Ciò premesso, va tenuto presente che, rientrando tali prodotti (e anche la cera d'api) tra quelli dell'apicoltura elencati nell'Allegato II, parte II, del Reg. (CE) 1234/07 (Regolamento unico OCM), sarà necessario

rispettare la demarcazione con i finanziamenti accordati in base a tale Regolamento, come previsto dal PSR 2007/2013.

Per quanto concerne l'abbamele, non essendo nominato specificamente nella NC, non è possibile dare una risposta certa. L'ipotesi più plausibile è che esso, in quanto una sorta di sciroppo, sia riconducibile al Cap. 17.02 della NC e che quindi sia compreso nell'Allegato I, anche se tale capitolo non nomina specificamente gli sciroppi di miele.

Non c'è invece dubbio sul fatto che non rientrano nell'Allegato I del Trattato:

- cera d'api: Cap. 15.21 NC, e prodotti trasformati a base di cera d'api;
- candele: Cap. 34 della NC;
- lavorazioni di sughero diverse dal prodotto base: Cap. 45.02 ss. della NC (sono compresi nell'Allegato I solo: sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato. Non sono compresi nell'Allegato I per esempio: sughero scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare - compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli e i tappi; lavori di sughero naturale);
- lavorazione di legno in qualsiasi forma, e quindi anche la costruzione di arnie e accessori in legno: Cap. 44 della NC;
- cosmetici in qualsiasi forma e saponi, anche a base di miele e cera d'api: Cap. 33 e 34 della NC;
- pastiglie per la gola e caramelle al miele, al polline, alla pappareale e alla propoli: Cap. 17.04 della NC;
- torrone: Cap. 17.04 della NC;
- gelati: Cap. 21.05 della NC;
- prodotti della pasticceria (miele mescolato a noci, gattò etc.): Cap. 19 della NC;
- acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande: Cap. 22.08 della NC.

n. 15

Domanda: con riferimento al punto 3.b) dei criteri di valutazione relativi all'azione 1 della misura 311. Un intervento che prevede il completamento di un fabbricato agrituristico esistente (ad esempio lavori sulle facciate, messa in opera di infissi nei porticati, potenziamento degli impianti) senza aumento della volumetria o la costruzione di nuovi fabbricati, può avere il punteggio previsto di 10 punti?

Risposta: il PSR stabilisce che l'azione 1 della misura 311 è *"diretta alla riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti, alla creazione di nuove strutture agrituristiche, e/o la sistemazione di aree aziendali, anche al fine di realizzare attività di agricampeggio"*.

Il criterio 3.b) consente implicitamente l'attribuzione di 10 punti per la riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti ed evidenzia in maniera più esplicita che i 10 punti possono essere attribuiti anche nel caso di realizzazione di nuove strutture agrituristiche attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti, escludendo le nuove costruzioni e/o l'incremento di volumetrie.

n. 16

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 311, il punto 3.e) dei criteri di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per *"Intervento finalizzato al risparmio energetico"*. Un progetto che preveda anche, ma non solo, un intervento di risparmio energetico, può avere i 6 punti previsti?

Risposta: sì, non è necessario che l'intervento sia esclusivamente finalizzato al risparmio energetico.

n. 17

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 311, il punto 3.f) dei criteri di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per *"Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente (es. percorsi per non vedenti)"*. Un progetto che preveda anche, ma non solo, la creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente, può avere i 9 punti previsti?

Risposta: sì, non è necessario che l'intervento sia esclusivamente finalizzato alla creazione di servizi per disabili.

n. 18

Domanda: con riferimento alla misura 311 azione 3, i prodotti derivanti dalla lavorazione di frutti raccolti da piante spontanee rientrano tra quelli non compresi nell'Allegato I del Trattato?

Risposta: nelle note esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea non si fa alcuna distinzione tra la frutta raccolta da piante spontanee e quella raccolta da piante coltivate, rientrano entrambe nel Capitolo 8 che è riportato integralmente nell'Allegato I del Trattato.

Nell'Allegato I rientrano anche le preparazioni di frutta come ad esempio: confetture, gelatine, marmellate, puree, paste di frutta e succhi di frutta (Capitolo 20) e le bevande fermentate (punto 22.07 del capitolo 22).

Non sono invece compresi nell'Allegato I, e sono quindi prodotti ammissibili a finanziamento con l'azione 3 della misura 311, liquori, acquaviti ed altre bevande alcoliche (escluse le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione), dolci e gelati.

n. 19

Domanda: con riferimento al criterio di valutazione "Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità certificati: ..." previsto per le azioni 1, 3 e 5 della misura 311, la certificazione ISO 22005/2008 o altre certificazioni equiparabili a quelle espressamente elencate nel criterio danno comunque diritto all'attribuzione dei punti previsti?

Risposta: no, il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente alle aziende in possesso di una delle certificazioni espressamente elencate nel criterio in questione.

n. 20

Domanda: un componente della famiglia agricola intende avviare un laboratorio per la panificazione, secondo quanto disposto nella misura 311 - azione 3; l'ubicazione dei locali da destinare alla nuova attività è presso la residenza della famiglia agricola che si trova all'interno del centro abitato di un comune C1 dell'area GAL. Trattasi di intervento ammissibile?

Risposta: l'intervento può essere ammissibile solo se si rispettano le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di attività integrativa di quella agricola che può essere svolta anche in idonei locali del centro abitato;
- l'attività di trasformazione/vendita deve riguardare solo le produzioni dell'azienda non comprese nell'Allegato I del Trattato. Non dovrà, quindi, configurarsi come attività di piccola impresa per la quale sono previsti i finanziamenti della misura 312, azione 1;
- la domanda di aiuto deve essere presentata dal titolare del fascicolo aziendale (titolare dell'azienda o società formata da componenti della famiglia agricola, come da criteri di selezione);
- ai fini della presentazione della domanda, gli immobili oggetto dell'intervento devono risultare inseriti nel fascicolo aziendale.

Il GAL effettuerà gli opportuni controlli e vigilerà affinché vengano rispettate le disposizioni del PSR e della normativa vigente.

n. 21

Domanda: con riferimento alla misura 311, posto che l'olio d'oliva non è compreso tra i prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato, quali motivazioni ne giustificano l'esclusione dal sostegno dell'azione 311.3 - "Realizzazione di spazi aziendali di trasformazione e/o attrezzati per la vendita di prodotti aziendali"?

Risposta: tramite l'asse 3 non è possibile finanziare investimenti che riguardino la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Pur non essendo presente nell'Allegato I del Trattato, l'olio d'oliva è un prodotto agricolo.

L'assenza dell'olio di oliva nell'Allegato I costituisce un mancato aggiornamento e/o un mero refuso. Si ricorda che il testo dell'Allegato I è rimasto inalterato dagli anni '60. Tale lacuna è stata integrata tuttavia da fonti e prassi successive. Nella legislazione e nei documenti della Commissione Europea infatti, così come nei PSR nazionali, non è mai stato posto in dubbio che l'olio di oliva appartenga alla categoria dei prodotti agricoli. Si tratta di un'interpretazione dell'Allegato I conforme a ragionevolezza; interpretare diversamente, porterebbe a risultati contrari alla *ratio* dell'intero sistema dello sviluppo rurale. Ciò è confermato dal fatto che il PSR sardo finanzia il settore dell'olivicoltura (compreso l'olio d'oliva) con l'Asse 1.

Le imprese produttrici di olio d'oliva hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti del PSR attraverso la misura 123 - azione 1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", che prevede la realizzazione di investimenti riguardanti:

- il ritiro del prodotto ed il suo convogliamento allo stabilimento, la lavorazione, il condizionamento, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti agricoli.

n. 22

Domanda: un imprenditore che svolge allo stesso tempo attività agricola e attività artigianale, con prevalenza dell'attività artigianale, può essere beneficiario della misura 311?

Risposta: sì, fermo restando che il finanziamento a valere sulla misura 311 può essere richiesto solo ed esclusivamente da un'impresa agricola, non ha alcuna rilevanza che il soggetto richiedente svolga attività d'impresa anche in altri settori. Si precisa che in ogni caso gli investimenti da realizzare devono riguardare solo ed esclusivamente beni dell'azienda agricola e che gli stessi devono essere inseriti nel fascicolo

aziendale.

n. 23

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 311, è possibile in un agriturismo realizzare una beauty farm?

Risposta: non è possibile realizzare un centro benessere con la misura 311. Potrebbero invece essere ammessi a finanziamento interventi accessori diretti a fornire, ai clienti dell'agriturismo, specifici servizi per il benessere della persona.

n. 24

Domanda: la realizzazione nell'area di pertinenza di un agriturismo di un impianto antincendio ubicato all'esterno, è da considerarsi spesa ammissibile con l'azione 1 della misura 311?

Risposta: sì, la realizzazione di impianti connessi alle strutture agrituristiche e alle loro pertinenze è ammissibile a finanziamento con l'azione 1 della misura 311.

n. 25

Domanda: nell'ambito dell'azione 2 della misura 311 è ammissibile la pavimentazione del viale di accesso all'azienda?

Risposta: la pavimentazione del viale d'accesso è ammissibile a condizione che:

- l'intervento non riguardi un viale di accesso alle sole strutture agrituristiche/didattiche e non comprenda le aree e gli spazi attorno alle stesse strutture. Tali investimenti sono infatti finanziabili con l'azione 1 e 5 della stessa misura (che prevedono un'intensità di aiuto inferiore rispetto all'azione 2);
- si tratti di riqualificazione a fini estetico-paesaggistici della pavimentazione esistente (comprese le strade in sterrato). Sono esclusi interventi di mera sostituzione della pavimentazione e la realizzazione di un viale ex novo;
- l'ammissibilità a finanziamento venga opportunamente valutata dal GAL in sede di istruttoria della domanda di aiuto in termini di funzionalità dell'intervento allo svolgimento dell'attività agrituristica e/o didattica.

n. 26

Domanda: la sostituzione delle recinzioni aziendali in rete metallica con pali in legno o muretti a secco è da considerarsi realizzazione ex novo o riqualificazione? Nel caso la si consideri riqualificazione è ammissibile a contributo con l'azione 2 della misura 311, anche nel caso in cui la recinzione riguardi le vicinanze degli immobili dedicati all'attività agrituristica?

Risposta: si premette che, trattandosi di investimenti legati all'attività agricola, con la misura 311 non può essere finanziata la realizzazione di recinzioni e/o settorializzazioni aziendali.

Di conseguenza, con l'azione 2 possono essere finanziati solo interventi di riqualificazione a fini estetico-paesaggistici delle recinzioni aziendali che influenzino lo svolgimento dell'attività agrituristica e/o didattica. Non deve trattarsi né di mera sostituzione delle recinzioni esistenti né di realizzazioni ex novo.

La sostituzione della recinzione in rete metallica può essere ammissibile solo se sono rispettate le condizioni di cui sopra.

Gli interventi riguardanti recinzioni che siano direttamente riconducibili alle strutture agrituristiche/didattiche e/o alle loro pertinenze (es. cortili, piazzali) non possono invece essere finanziate con l'azione 2. Tali interventi rientrano infatti tra quelli finanziabili con le azioni 1 e 5 della stessa misura (che prevedono un'intensità di aiuto inferiore rispetto all'azione 2).

Sarà compito del GAL, in sede di istruttoria della domanda di aiuto, valutare opportunamente l'ammissibilità a finanziamento degli interventi in questione in termini di funzionalità allo svolgimento dell'attività agriturbistica e/o didattica.

n. 27

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 311, è possibile la realizzazione presso l'azienda agricola di un laboratorio di birra artigianale?

Risposta: sì, è possibile realizzarlo alle seguenti condizioni:

- i cereali da cui si ottiene il malto devono essere prevalentemente di produzione aziendale ovvero in quantità superiore al 50%;
- la produzione del malto, essendo un prodotto inserito nell'Allegato I del Trattato, non può essere finanziata con la misura 311;
- l'impianto di produzione della birra deve essere dimensionato sulla base della quantità di malto che è possibile ottenere dai cereali prodotti in azienda, eventualmente integrata con altri di produzione esterna che devono essere, comunque, inferiori al 50% del totale.

n. 28

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 311, un minimacello potrebbe essere ammissibile a finanziamento, considerato che il prodotto ottenuto (mezzene non prontamente consumabili) non sarebbe incluso nell'Allegato I del trattato CE? Infatti nell'Allegato I sono inseriti al Capitolo 1 animali vivi e al Capitolo 2 carni e frattaglie commestibili, ma non il prodotto intermedio semilavorato (mezzene non prontamente consumabili).

Risposta: no, non è ammissibile. La mezzena, essendo un tipo di pezzatura della carne, rientra nel Capitolo 2 "Carni e frattaglie commestibili" della Nomenclatura Combinata. Ad esempio, per i bovini (ma vale per tutte le specie), il paragrafo 0201 tratta delle "*Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: – in carcasce o mezzene . . .*".

L'intero Capitolo 2 della Nomenclatura Combinata è inserito nell'Allegato I del Trattato.

n. 29

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 311, l'iscrizione all'anagrafe degli equidi per i capi equini adulti deve avere validità al momento della presentazione della domanda?

Risposta: sì, il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, così come previsto dai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR.

n. 30

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 311, è possibile la presentazione della domanda d'aiuto proposta da un'associazione non agricola che gestisce un'attività di "Maneggio cavalli"?

Risposta: no, non è possibile. Il beneficiario può essere solo un'impresa agricola che abbia almeno un capo equino iscritto all'anagrafe degli equidi al momento della presentazione della domanda di aiuto. Si ricorda inoltre che l'azione finanzia solo ed esclusivamente la *"Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi."*

Un'associazione che non ha i requisiti di impresa agricola può comunque presentare domanda di aiuto a valere sull'azione 3 "Sviluppo delle attività di servizio" della misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese".

n. 31

Domanda: con riferimento all'azione 5 della misura 311, è possibile finanziare la realizzazione di piccoli recinti per gli animali finalizzati a garantire la sicurezza dei fruitori la fattoria didattica, considerandoli alla stregua di vere e proprie attrezzature didattiche?

Risposta: si, è possibile la realizzazione di tali recinti, a condizione che:

- non si tratti di mere settorializzazioni aziendali destinate al governo degli animali a fini produttivi;
- vengano opportunamente giustificati e dimensionati nel progetto;
- ne venga opportunamente valutata, in sede di istruttoria della domanda di aiuto, l'ammissibilità a finanziamento in relazione alla loro funzionalità all'attività didattica.

n. 32

Domanda: con riferimento all'azione 6 della misura 311, sono finanziabili impianti che prevedano la posa di pannelli fotovoltaici su tunnel utilizzati per la protezione delle colture?

Risposta: no. Non è possibile tecnicamente posare pannelli su tunnel senza realizzare ex novo un'apposita struttura di sostegno. I tunnel sono strutture temporanee amovibili. E' invece possibile posarli su serre esistenti.

n. 33

Domanda: con riferimento all'azione 6 della misura 311, è ammissibile la posa di impianti sopra serre di nuova costruzione visto che non c'è concorrenza nell'uso del suolo con l'attività agricola?

Risposta: no. I criteri di selezione non ammettono la posa di impianti fotovoltaici su coperture o altre parti di fabbricati di nuova costruzione.

n. 34

Domanda: in merito ai lavori in economia, quali sono i componenti del nucleo familiare che possono eseguire i lavori?

Risposta: in caso di imprenditore singolo, i componenti del nucleo familiare così come definito dall'INPS ai

fini dell'I.S.E.E.. L'esatta definizione è fornita dall'INPS sul proprio sito, al seguente collegamento:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=0%3B5773%3B5774%3B5863%3B5882%3B5883%3B&lastMenu=5883&iMenu=1>

In caso di impresa agricola costituita in forma societaria, i componenti della famiglia agricola, così come definita dai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, che fanno parte della società. In sede istruttoria sarà comunque accertata, così come per le ditte individuali, l'effettiva capacità dei soci ad eseguire le prestazioni in termini di professionalità e disponibilità di ore lavorative, da valutarsi considerando un limite massimo di 2.640 ore all'anno per ogni unità lavorativa che svolge attività agricola in modo continuativo in azienda e di 600 ore per gli altri soci.

n. 35

Domanda: con riferimento all'azione 6 della Misura 311, è possibile realizzare un impianto fotovoltaico sul fabbricato della sede legale che coincide con l'abitazione/residenza del coltivatore diretto o I.A.P.?

Risposta: la realizzazione dell'impianto può essere ammissibile solo se si rispettano le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di un investimento per la produzione di energia da destinare alla vendita. Con l'azione 6 della Misura 311 non possono essere finanziati impianti diretti all'autoconsumo;
- la domanda di aiuto deve essere presentata dal titolare del fascicolo aziendale (titolare dell'azienda o società formata da componenti della famiglia agricola, come da criteri di selezione);
- ai fini della presentazione della domanda di aiuto, gli immobili oggetto dell'intervento devono risultare inseriti nel fascicolo aziendale.

I GAL effettuano gli opportuni controlli e vigilano affinché vengano rispettate le disposizioni del PSR e della normativa vigente.

n. 36

Domanda: con riferimento alle azioni 1, 3 e 5 della Misura 311, è possibile realizzare un intervento in centro abitato su un immobile che non sia né la casa di abitazione/residenza dell'imprenditore né la sede legale dell'impresa, ma che sia comunque inserito nel fascicolo aziendale?

Risposta: con riferimento agli interventi riconducibili alle azioni 1 e 3 si rimanda alle risposte già fornite, rispettivamente, ai precedenti quesiti n. 6 e n. 20 di questa sezione.

Per quanto concerne l'azione 5, gli interventi relativi alle fattorie didattiche possono essere considerati ammissibili in centro urbano solo a condizione che:

- vengano rispettati i requisiti previsti dalla "Carta della qualità delle fattorie didattiche della Regione Autonoma della Sardegna", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 5.9.2007;
- gli interventi riguardino edifici aventi una valenza storico-culturale legata al mondo rurale, che possano essere inseriti in percorsi educativi sulle tradizioni della civiltà contadina locale;
- la domanda di aiuto sia presentata dal titolare del fascicolo aziendale (titolare dell'azienda o società formata da componenti della famiglia agricola, come da criteri di selezione);
- gli immobili oggetto dell'intervento siano inseriti nel fascicolo aziendale.

I GAL accerteranno in fase istruttoria, anche attraverso il sopralluogo preliminare, che siano rispettate le

condizioni sopraelencate.

Sempre in relazione all'azione 5, gli investimenti riconducibili all'ambito sociale devono essere realizzati necessariamente ed esclusivamente presso l'azienda agricola. Pertanto, a prescindere dalla tipologia del fabbricato, non sono ammissibili a finanziamento interventi nel centro urbano.

n. 37

Domanda: un'impresa agricola che non risulta né agriturismo né fattoria didattica esistente, ha partecipato al Bando della Misura 311 per le azioni 1 e 2. La stessa risulta ammissibile ma non finanziabile per l'azione 1 ed ammissibile e finanziabile per l'azione 2. Se l'imprenditore decide di realizzare l'agriturismo tutto a sue spese, può ottenere successivamente il contributo per l'azione 2?

Risposta: sì, l'impresa agricola in questione può essere finanziata per l'azione 2 a condizione che, prima della concessione dell'aiuto, abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici.

La stessa situazione descritta nel quesito può verificarsi anche per un richiedente che presenti domanda per le azioni 5, relativamente alle fattorie didattiche, e 2 della Misura 311. In questo caso, se l'impresa agricola realizza la fattoria didattica tutta a sue spese, può ottenere il contributo per l'azione 2 a condizione che, prima della concessione dell'aiuto, abbia aderito alla rete regionale delle fattorie didattiche con l'iscrizione al relativo albo.

È compito dei GAL, prima della concessione del finanziamento, effettuare gli opportuni controlli.

n. 38

Domanda: con riferimento all'azione 1 della Misura 311, un richiedente ha indicato in domanda un investimento del costo complessivo di € 100.000,00 ed ha richiesto un contributo di € 50.000,00. Risultando la domanda nell'ultima posizione utile della graduatoria provvisoria ed essendo le somme a disposizione insufficienti a garantire la copertura dell'intero importo richiesto come contributo, per tale domanda sono concedibili solamente € 15.000,00. Nel progetto di dettaglio, il costo totale dell'investimento può essere rimodulato fino a € 30.000,00, così che il contributo concedibile sia pari al 50% del costo totale dell'investimento?

Risposta: come previsto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure a bando GAL" e riportato nei bandi dei GAL: *"Nel caso in cui si riscontrino variazioni del progetto rispetto a quanto indicato in domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:*

- *la modifica non comporti diminuzione del punteggio riportato nella graduatoria;*
- *le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;*
- *l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo ammissibile indicato in domanda".*

Il progetto presentato, indipendentemente dal contributo concedibile (p.e.: € 15.000,00), per poter essere ammesso a finanziamento, deve rispettare le condizioni sopradette e in particolare, con riferimento al quesito posto, quella di cui al 3° trattino. Pertanto, in relazione all'esempio citato, il progetto non può essere di importo inferiore a € 80.000,00 e contemporaneamente deve rispettare anche le altre due condizioni previste.

n. 39

Domanda: con riferimento all'azione 1 della Misura 311, rientrano tra le spese ammissibili l'acquisto e l'installazione dei seguenti impianti speciali:

- impianto di video sorveglianza per area giochi, parcheggio e spazi esterni con possibilità all'interno del locale di poter, ad esempio, controllare i bambini ospiti della struttura;
- impianto di comunicazione aziendale interfonico, per comunicazioni di servizio agli ospiti.

Risposta: gli interventi descritti rientrano nella categoria degli "impianti" ed in linea generale sono ammissibili. Si fa presente che in sede istruttoria sarà comunque valutata l'utilità e la funzionalità di tali impianti in relazione al progetto di investimento presentato.

n. 40

Domanda: con riferimento all'azione 6 della Misura 311, il bando specifica tra i requisiti di non ammissibilità:

4. la modalità di accesso alla rete elettrica nazionale in regime di "Autoproduzione", secondo la definizione data dall'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

In un Agriturismo che non è collegato alla rete elettrica nazionale (la zona non ha copertura) è ammissibile la creazione di un impianto in isola (non collegato alla rete) per dotare di energia elettrica la struttura ricettiva?

Risposta: l'azione 6 della misura 311, nell'ambito della diversificazione delle attività delle aziende agricole, sostiene esclusivamente la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente a quelli eolico e solare-fotovoltaico. Gli investimenti per la realizzazione di tali impianti possono essere finanziati solo dall'Asse 3 del PSR, nella fattispecie dalla Misura 311, in quanto l'energia generata è un prodotto dell'azienda, non rientrante tra quelli definiti agricoli nell'allegato I del Trattato, che deve essere destinato unicamente alla vendita e non all'autoconsumo aziendale quale fattore produttivo. Nel merito si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 11 e 35 di questa sezione.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile finalizzati all'autoconsumo aziendale è sostenuta esclusivamente dalla misura 121 - "Ammodernamento delle aziende agricole", che prevede il finanziamento di impianti di produzione di energia rinnovabile, quale fattore produttivo, per il solo autoconsumo nell'ambito delle attività aziendali. Ciò ai fini della indispensabile demarcazione tra interventi sostenuti dai diversi Assi del PSR e nel caso in questione tra quelli degli Assi 1 e 3.

La misura 121 infatti finanzia gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile nel caso in cui tutta l'energia prodotta rientri nell'ambito del ciclo produttivo aziendale. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso solo per investimenti commisurati al fabbisogno energetico dell'azienda agricola ed il dimensionamento dell'impianto deve essere basato sul consumo medio annuale. Conseguentemente è vietato, attraverso la misura 121, il sostegno per la produzione di energia destinata alla vendita; di contro è altrettanto vietato finanziare con la misura 311 la realizzazione di impianti di produzione di energia destinata all'autoconsumo aziendale, ivi compresa quella utilizzata o da utilizzare nell'attività agrituristica. Pertanto il regime di "Autoproduzione", così come definito dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 79/99, che prevede che un soggetto, persona fisica o giuridica, produca energia elettrica e la utilizzi in misura non inferiore al 70% per uso proprio, rappresenta un esempio appropriato riconducibile all'autoconsumo, a condizione che tutta l'energia prodotta sia destinata a soddisfare il fabbisogno aziendale.

Nel caso rappresentato, un'azienda agricola che voglia realizzare un impianto per dotare di energia elettrica l'azienda e quindi anche le eventuali strutture destinate all'attività di agriturismo, per poter ottenere un sostegno dal PSR dovrà presentare domanda di aiuto a valere sui bandi della misura 121. Ciò vale anche nel caso di impianti da realizzarsi in isola (non collegati alla rete elettrica).

In merito agli interventi finanziati con l'azione 6 della Misura 311, considerato quanto detto sopra in risposta al quesito, si precisa che, in sede di istruttoria del saldo finale, l'ufficio istruttore, oltre a verificare che l'impianto sia entrato regolarmente in funzione, procederà anche alla verifica che il beneficiario abbia sottoscritto un contratto per la vendita dell'energia prodotta dall'impianto stesso (vendita indiretta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o vendita diretta sul mercato). Si sottolinea inoltre che il contratto di "scambio sul posto", non essendo un contratto di vendita, non è ammissibile per gli impianti finanziati con la Misura 311.

n. 41

Domanda: può un imprenditore agricolo richiedere il sostegno del Fondo Regionale di Garanzia (L. R. n. 15/2010) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e, per lo stesso impianto, richiedere sia il contributo in conto capitale a valere sulla Misura 311 azione 6 che l'incentivazione del Conto Energia?

Ovviamente, queste due ultime forme di incentivazione sarebbero da adottarsi alle condizioni di Cumulabilità degli incentivi previste dall'art. 5 del D.M. 05/05/2011 (Quarto Conto Energia).

Se la risposta è affermativa, si chiede se connessa al rilascio della Garanzia Diretta, Cogaranzia e Controgaranzia si genera un'intensità di aiuto (espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo), che dovrebbe essere quindi considerata nel calcolo dell'intensità degli altri regimi di aiuto al fine di non superare l'intensità agevolativa massima prevista dalla normativa.

Risposta: l'articolo 5 del D.M. 5 maggio 2011 stabilisce che: "*. . . OMISSIS . . . le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:*

OMISSIS. . .

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. . . OMISSIS . . .

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 citato, il sostegno del Fondo Regionale di Garanzia (L. R. N. 15/2010) risulta cumulabile con gli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia.

Con riferimento all'aiuto previsto dall'azione 6 della misura 311, indipendentemente dagli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia, il sostegno del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla L. R. 15/2010 o di altri eventuali sostegni concessi da consorzi di garanzia i cui fondi sono supportati da risorse pubbliche, è cumulabile con il contributo concesso dal GAL, a condizione che l'importo complessivo dei due sostegni non superi l'intensità massima di aiuto prevista dal bando.

Per il calcolo dell'importo dell'aiuto pubblico concesso dal Fondo Regionale di Garanzia, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), si rimanda al Regolamento di Attuazione del Fondo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 23/02/2012 n. 9/57 e ss.mm.ii..

Infine, si fa presente che il sostegno del Fondo Regionale di Garanzia è concesso in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 e che pertanto l'importo dell'aiuto, espresso in ESL, rientra nel cumulo dei contributi da prendere in considerazione per la verifica del rispetto del massimale di aiuti in "de minimis" concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di riferimento. In considerazione di ciò, qualora il sostegno del fondo di garanzia fosse concesso prima dell'aiuto dell'azione 6 della misura, il GAL ne terrà conto nell'esecuzione dei controlli di ammissibilità della domanda di aiuto.

n. 42

Domanda: in merito agli interventi finanziabili con la Misura 311 azione 1, si chiede se tra questi rientrano:

- le opere di ricerca idrica, intesa come esecuzione di pozzi ed eventuali impianti di potabilizzazione delle acque per l'approvvigionamento della struttura agrituristica;
- adduzione di energia elettrica, intesa come spese di allaccio;
- le strade poderali di accesso.

Si chiede, inoltre, se la tecnica di ventilazione dei tetti in legno e le coibentazioni con la tecnica del cappotto interno o esterno siano riconosciuti a tutti gli effetti come interventi volti al risparmio energetico.

Risposta: le opere di ricerca idrica e l'adduzione di energia elettrica non rientrano tra gli interventi ammissibili. Mentre possono essere ammissibili gli impianti di potabilizzazione delle acque, a condizione che gli stessi siano ad uso esclusivo delle strutture agrituristiche. In fase istruttoria, il GAL valuterà l'ammissibilità dell'intervento proposto.

In merito alle strade poderali di accesso, premesso che con la l'azione 1 della Misura 311 non può essere finanziata la viabilità aziendale, una strada di accesso può rientrare tra gli interventi ammissibili a condizione che essa sia ad uso esclusivo delle strutture agrituristiche. Nel caso in cui la stessa strada di accesso sia anche al servizio dell'attività agricola, gli interventi non possono essere considerati ammissibili. Il GAL, in fase istruttoria, valuterà l'ammissibilità dell'intervento proposto.

Infine, la tecnica di ventilazione dei tetti in legno e le coibentazioni con la tecnica del cappotto interno o esterno, rientrano sicuramente tra gli interventi volti al risparmio energetico.

n. 43

Domanda: relativamente al criterio di valutazione 3.c, "intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti", della Misura 311 azione 1, un beneficiario si attribuisce il punteggio di 5 punti. In realtà nell'intervento proposto realizza ex novo l'intera struttura agrituristica, fatta eccezione per un piccolo rudere che ha una superficie di 12 metri quadri.

Si chiede se è corretta l'attribuzione di questo punteggio, essendo il rudere di superficie irrisoria rispetto all'intervento globale.

Risposta: il criterio 3.c prevede l'attribuzione di un punteggio per la creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti. La finalità del criterio è quella di premiare coloro che realizzano gli interventi sfruttando la volumetria già presente in azienda, senza crearne di nuova. Pertanto qualora il progetto preveda, oltre alla riconversione di strutture aziendali esistenti, anche la creazione di nuove volumetrie, seppur di minima entità, il punteggio non potrà essere attribuito.

n. 44

Domanda: con riferimento all'azione 1 della Misura 311, i criteri di valutazione 3.b e 3.c prevedono l'attribuzione di un punteggio in caso di interventi che non comportino incrementi delle volumetrie esistenti in azienda.

Si chiede di precisare meglio il non incremento di volumetria per aver diritto alla premialità. La realizzazione ex novo di volumi per adeguamenti tecnologici quali locali ricovero caldaia - bagni - locale interrato da adibire a cantina, ... possono essere interpretati come un incremento di volumetria oppure no?

Risposta: non si considera aumento di volumetria la realizzazione dei c.d. "volumi tecnici", così come definiti

dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente, che non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio.

n. 45

Domanda: relativamente ai criteri di valutazione 3.c e 3.b della Misura 311 azione 1, si chiede se per “riconversione di strutture aziendali esistenti” deve intendersi, in entrambi i casi, un intervento che non preveda la realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie.

Risposta: la risposta è positiva. Sia per il criterio 3.c che per quello 3.b, per “riconversione di strutture aziendali esistenti” si intende un intervento che non preveda la realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie ma solo la riconversione, a fini agrituristici, di strutture aziendali esistenti.

Si precisa che, con riferimento ad entrambi i criteri, nel caso in cui l’intervento, pur non comportando un aumento della volumetria esistente, preveda tuttavia la realizzazione di uno o più nuovi corpi di fabbrica separati dal/i fabbricato/i originario/i, il punteggio non può essere attribuito. A fini esemplificativi, si pensi ad un progetto che preveda la riduzione dell’altezza di un fabbricato aziendale esistente (es. un fienile da trasformare in struttura agrituristica) oppure ad un progetto che preveda l’eliminazione di una superfetazione nella riqualificazione di un fabbricato esistente, con il riutilizzo, in entrambi i casi, della volumetria derivante dalla demolizione per la costruzione di un nuovo fabbricato indipendente da quello originario. Il punteggio può essere invece attribuito qualora la volumetria derivante dalla demolizione venga riutilizzata per una modifica, coerente con le finalità dell’intervento, dello stesso fabbricato originario (ad es. per unire il fabbricato interessato con uno adiacente, dando vita ad un unico edificio, allo scopo di garantire una migliore funzionalità della struttura ed un miglior utilizzo degli spazi interni).

Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

n. 1

Domanda: con riferimento alla misura 312, posto che l'olio d'oliva non è compreso tra i prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato, quali motivazioni ne giustificano l'esclusione dal sostegno delle azioni 312.1 - "Sviluppo delle attività artigianali" e 312.2 - "Sviluppo delle attività commerciali"?

Risposta: tramite l'asse 3 non è possibile finanziare investimenti che riguardino la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Pur non essendo presente nell'Allegato I del Trattato, l'olio d'oliva è un prodotto agricolo.

L'assenza dell'olio di oliva nell'Allegato I costituisce un mancato aggiornamento e/o un mero refuso. Si ricorda che il testo dell'Allegato I è rimasto inalterato dagli anni '60. Tale lacuna è stata integrata tuttavia da fonti e prassi successive. Nella legislazione e nei documenti della Commissione Europea infatti, così come nei PSR nazionali, non è mai stato posto in dubbio che l'olio di oliva appartenga alla categoria dei prodotti agricoli. Si tratta di un'interpretazione dell'Allegato I conforme a ragionevolezza; interpretare diversamente, porterebbe a risultati contrari alla *ratio* dell'intero sistema dello sviluppo rurale. Ciò è confermato dal fatto che il PSR sardo finanzia il settore dell'olivicoltura (compreso l'olio d'oliva) con l'Asse 1.

Le imprese produttrici di olio d'oliva hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti del PSR attraverso la misura 123 - azione 1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", che prevede la realizzazione di investimenti riguardanti:

- il ritiro del prodotto ed il suo convogliamento allo stabilimento, la lavorazione, il condizionamento, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti agricoli.

n. 2

Domanda: con riferimento all'azione 1 della misura 312, può essere ammesso a contributo l'intervento proposto da una microimpresa, consistente nell'acquisto di macchinari per la trasformazione in *pellets* (e conseguente vendita) degli scarti di lavorazione del legno, ceppi, ramaglie, segatura e cascami del legno? L'intervento consentirebbe di trasformare i materiali di scarto in prodotti per la vendita, attraverso un processo innovativo e sostenibile.

Risposta: la risposta è negativa. L'azione 1 della misura 312 è rivolta alla creazione o allo sviluppo di microimprese "*...nel settore dell'artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale e in particolare di quello agricolo e forestale*". Deve trattarsi di processi di lavorazione tradizionali. Come detto anche nel quesito, la produzione di *pellets* è un processo innovativo e quindi non tradizionale del mondo rurale. Pertanto l'investimento in questione non può essere finanziato con la misura 312.

Si rammenta che gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali sono finanziabili con l'azione 2 della misura 123 del PSR. Il sostegno è limitato alle microimprese, come definite all'art. 2 dell'Allegato alla Raccomandazione CE 2003/361 (meno di 10 persone occupate e fatturato annuo totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro), che operano nella raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali.

n. 3

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 312, qualora un potenziale beneficiario presentasse domanda di aiuto per il finanziamento di un impianto solare-fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo, quest'ultimo rientrerebbe fra gli interventi ammissibili?

Risposta: la risposta è positiva a condizione che l'intervento proposto faccia parte di un investimento più ampio che si ponga come obiettivo la creazione o l'incremento di posti di lavoro. Evidentemente ciò non può avvenire se l'investimento è rivolto unicamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia finalizzato all'autoconsumo.

n. 4

Domanda: rientra tra i beneficiari dell'azione 1, un artigiano che ha un'officina meccanica che si occupa principalmente di riparazioni di mezzi agricoli?

Risposta: la risposta è negativa. L'attività di un'officina meccanica, quantunque impegnata in lavori di riparazione di mezzi agricoli, è comunque un'attività di servizio rivolta all'azienda agricola e pertanto non finanziabile con l'azione 1. Nel merito, il PSR, testualmente, recita: *"L'Azione è volta alla creazione di nuove microimprese o allo sviluppo di quelle esistenti, nel settore dell'artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale e in particolare di quello agricolo e forestale"*. Peraltro, la tipologia di attività di servizio menzionata nel quesito (officina meccanica) non è finanziabile neppure con l'azione 3 "Sviluppo delle attività di servizio".

n. 5

Domanda: le attività di parrucchiere e quella di centro estetico per la cura e il benessere della persona, rientrano tra le attività ammissibili a finanziamento attraverso l'azione 1 o 3 della misura 312?

Risposta: il finanziamento attraverso l'azione 1 non è possibile. L'azione prevede infatti la concessione di aiuti nel settore dell'artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale e in particolare di quello agricolo e forestale. L'azione 3 del PSR prevede invece il finanziamento di "Servizi rivolti alla persona nei settori socio-assistenziale, turistico, culturale, ricreativo, sportivo, etc.", servizi di cui i territori rurali sono carenti. In considerazione di ciò potrebbe rientrare nei finanziamenti un centro benessere, ma non l'attività di parrucchiere che è invece un'attività usuale.

n. 6

Domanda: sono finanziabili i mezzi di trasporto per i prodotti artigianali? Ad esempio, un panettiere può acquistare il furgoncino per fare le consegne del pane ai negozi?

Risposta: l'acquisto dei mezzi di trasporto non è finanziabile. Possono essere invece ammissibili le spese per l'allestimento dei mezzi ai fini dello svolgimento dell'attività (es. coibentazione, impianto frigorifero ecc.).

n. 7

Domanda: è ammissibile ai finanziamenti dell'azione 3 un'attività di servizio di raccolta e smistamento dei

rifiuti ferrosi dalla campagna? Potrebbe rientrare tra le attività di tutela e promozione del territorio e dell'ambiente?

Risposta: l'attività descritta non rientra tra i servizi previsti dall'azione.

n. 8

Domanda: sono finanziabili con le azioni 2 o 3 l'apertura di una gastronomia con la vendita principale di polli arrosto e di una pizzeria d'asporto?

Risposta: no non è possibile. Non si tratta di prodotti artigianali tipici rientranti nell'azione 2 e neppure di servizi previsti dall'azione 3.

n. 9

Domanda: sono finanziabili con l'azione 2 l'acquisto di un muletto e la ristrutturazione del fabbricato per un commerciante di legna da ardere, pellet e cereali?

Risposta: no. Deve trattarsi di prodotti artigianali tipici (non possono considerarsi tali la legna da ardere e il pellet), di prodotti biologici e/o di qualità certificata, non inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (quindi non i cereali) del sistema economico rurale del territorio.

n. 10

Domanda: con riferimento alla misura 312, considerato che tra gli "Investimenti strutturali" non sono ammesse le nuove costruzioni, e che tra gli interventi strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività è previsto anche "l'ampliamento di strutture aziendali esistenti", è ammissibile un intervento che preveda tra gli investimenti l'incremento della volumetria del locale destinato all'attività al fine di accrescere la propria capacità produttiva?

Risposta: la risposta è positiva ed è già nel quesito. La misura prevede infatti: "..ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva, commerciale, e/o di servizio".

n. 11

Domanda: data la definizione di microimpresa come quella il cui organico sia inferiore a 10 persone, gli eventuali collaboratori a progetto sono da intendersi inclusi o meno nel conteggio?

Risposta: l'organico è da intendersi comprensivo di tutte le persone che svolgono attività lavorativa con rapporti di tipo subordinato o parasubordinato (i collaboratori a progetto rientrano tra questi ultimi).

n. 12

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 312, è ammissibile l'acquisto di attrezzature e macchinari per la realizzazione di stampe, materiale informativo e pubblicitario da parte di un imprenditore che voglia offrire i propri servizi agli operatori turistici del territorio?

Risposta: configurandosi come una tipografia o un'attività simile, quanto descritto non è pertinente con i

servizi finanziabili previsti dall'azione.

n. 13

Domanda: con riferimento all'azione 3 della Misura 312, premesso che gli interventi previsti dall'azione, tra l'altro, riguardano l'attuazione di servizi alla persona nei settori socio-assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed altro: è possibile finanziare un punto di ristoro ad un'impresa che eroga e gestisce prevalentemente servizi turistici e culturali presso un sito di interesse ambientale?

Quali interventi possono essere finanziati: interventi strutturali, arredo (sedie, tavolini et similia), quale tipologia di attrezzature possono essere acquistate per l'implementazione del servizio?

Risposta: l'intervento può essere ammissibile purché non sia riconducibile ad attività previste dall'art. 8 della L.R.12 agosto 1998, n. 27. Deve trattarsi di una piccola struttura per fornire, ai visitatori del sito ambientale, il servizio di somministrazione di bevande ed eventualmente di snack confezionati. Sono ammissibili tutte le spese, rientranti tra quelle previste per l'azione, necessarie per rendere la struttura funzionale all'erogazione del servizio. Si ricorda che gli interventi possono riguardare solo immobili esistenti oppure strutture amovibili.

n. 14

Domanda: il bando della Misura 312 azione 1 tra gli interventi ammissibili contempla anche *"la produzione di energia solare fotovoltaica ai fini dell'autoconsumo aziendale"*. L'azione viene finanziata nel suo complesso in misura pari al 50%.

Nell'ipotesi in cui un operatore voglia usufruire del c.d. "conto energia", stante la normativa vigente che prevede la cumulabilità con contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento, è possibile finanziare al 30% la parte del fotovoltaico e al 50% la restante parte degli interventi?

Risposta: si è possibile. Nel caso citato nel quesito ed in tutti i casi in cui all'interno della stessa operazione vi siano degli interventi con percentuali di contributo differenti, è necessario che:

- nel progetto, gli interventi siano chiaramente suddivisi sulla base della percentuale di contributo richiesta;
- in fase istruttoria, il GAL mantenga, sia negli atti istruttori che nell'atto di concessione del finanziamento, tale separazione tra gli interventi.

n. 15

Domanda: è possibile finanziare ristoranti rurali e/o a km 0 nell'ambito del bando Misura 312? In caso di risposta affermativa sono finanziabili con l'azione 2 o con l'azione 3?

Risposta: sì, è possibile finanziare l'attività di ristorazione. L'azione di riferimento è la 2 - "Sviluppo delle attività commerciali", poiché l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, cui è afferente la ristorazione, è definita e normata dalla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - "Disciplina delle attività commerciali". In ogni caso, condizione imprescindibile è che l'attività preveda l'utilizzo prevalente di prodotti artigianali tipici (superiore al 50% degli acquisti), di prodotti biologici e/o di qualità certificata. E' altresì necessario qualificare l'attività di ristorazione indirizzandola verso il recupero degli antichi sapori e saperi del territorio, nonché delle ricette della tradizione, anche con eventuali rivisitazioni e innovazioni. In tal modo è possibile raggiungere l'obiettivo previsto dalla misura dell'integrazione dell'attività di ristorazione con il

sistema economico locale. Infatti la misura raggiunge i suoi obiettivi incentivando l'integrazione tra settori, l'utilizzo innovativo di risorse locali e favorendo iniziative complementari volte alla nascita di microfiliere.

In sede di controlli in loco ed ex-post, sarà verificato, attraverso un controllo delle fatture d'acquisto e dei menù, che l'attività svolta sia effettivamente quella prevista dal progetto finanziato.

n. 16

Domanda: l'azione 3 della Misura 312 finanzia l'attivazione di attività di servizi alla persona nei seguenti settori: socioassistenziale, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ecc. È possibile finanziare l'attivazione di un servizio trasporto di persone (NCC - Noleggio Con Conducente) che colleghi i centri del territorio GAL. Qualora l'attività fosse ammissibile potrebbe essere finanziato l'acquisto dell'automezzo essendo questo strettamente connesso all'attività che si intende porre in essere?

Risposta: no non è possibile. Il servizio descritto rientra nel settore del pubblico trasporto e non è inserito tra i servizi finanziabili dalla misura.

n. 17

Domanda: l'azione 3 della Misura 312 finanzia l'attivazione di attività di servizi alla persona nei settori turistico, ricreativo e sportivo. Si intende avviare un'attività di noleggio QUAD. È possibile finanziare l'acquisto di tali mezzi? È possibile finanziare anche l'allestimento di un punto ristoro collegato al servizio di noleggio?

Risposta: l'attività di noleggio di QUAD, o di altri tipi di veicoli quali ad esempio le biciclette, fine a se stessa, non è finanziabile dalla misura. Potrebbe essere, invece, finanziabile l'acquisto dei QUAD in quanto attrezzature legate alla fornitura di un più ampio servizio di tipo turistico, ricreativo e/o sportivo. E' altresì finanziabile, alle medesime condizioni, la realizzazione di un piccolo punto di ristoro, purché non ricada nelle fattispecie previste dall'articolo 8 della L. R. 12.08.1998, n. 27. Si veda in proposito la risposta già fornita al quesito n. 13, per un'altra attività di servizio.

n. 18

Domanda: con riferimento all'azione 2 della Misura 312, si richiedono chiarimenti sulla tipologia degli investimenti ammissibili, nello specifico, sono ammissibili le seguenti spese:

1. Ristrutturazione del solaio per infiltrazioni d'acqua;
2. Impianto di video sorveglianza;
3. Serrande esterne motorizzate, da considerare come infissi, perché quelli attuali non sono appropriati e di conseguenza fanno parte degli investimenti strutturali.

Risposta: con riferimento alle spese di cui ai punti 1 e 3, non deve trattarsi di interventi di sostituzione. Si considerano tali gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari e/o attrezzature) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico. Inoltre, l'investimento complessivo nel quale tali spese si inseriscono, deve essere coerente con gli obiettivi della misura.

Con riferimento alla spesa di cui al punto 2, questa potrebbe rientrare nella voce impianti, a condizione che sia all'interno di un investimento più ampio che sia coerente con gli obiettivi della misura (sviluppo

dell'attività).

n. 19

Domanda: con riferimento alla misura 312, si pone il seguente quesito: qualora alcuni soggetti (persone fisiche) in fase di presentazione della domanda di aiuto alleghino un atto con il quale dichiarano di impegnarsi a costituirsi in società prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale e dichiarino che intendono svolgere l'attività in un locale per il quale la società costituenda deve stipulare un contratto di usufrutto, d'affitto, di comodato o di vendita, come può conciliarsi l'obbligo dettato dai criteri di selezione e dai bandi della Misura 312 azioni 1, 2 e 3, di rispettare il requisito relativo alla disponibilità giuridica dell'immobile (titolo di proprietà, usufrutto, comodato, affitto, concessione da parte di un ente pubblico) a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto, con la facoltà, per i soggetti richiedenti il contributo, di costituirsi in forma societaria entro i termini di pagamento del saldo finale?

Risposta: Nel caso in questione la disponibilità giuridica dell'immobile, per la durata prevista dai criteri di selezione, dovrebbe essere in capo al soggetto delegato alla costituzione del fascicolo aziendale ed alla presentazione della domanda di aiuto. Pertanto il soggetto delegato, prima della presentazione della domanda di aiuto, dovrebbe stipulare un contratto di locazione o di comodato dell'immobile, inserendo nell'atto una clausola che preveda, una volta costituita la società, a seconda dei casi, il trasferimento del contratto o la costituzione di un diritto di usufrutto a favore della società per la durata residua oppure l'acquisto dell'immobile da parte della società stessa.

Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche

n. 1

Domanda: con riferimento alla misura 313 azione 4 “Servizi di piccola ricettività”, il punto 2.a) dei criteri di valutazione, riguardante le priorità legate al territorio, parla di "grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici", quali sono questi grandi attrattori? Esiste un elenco ufficiale di quelli gestiti?

Risposta: il criterio di valutazione 2.a) della misura 313 azione 4, prescrive che si possa assegnare il punteggio previsto se le strutture ricettive, inerenti l'operazione proposta con la domanda di aiuto, sono localizzate in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici, se presenti, nell'ambito dello specifico comune, in numero uguale o superiore a 2. Il criterio presuppone inoltre che si tratti di attrattori gestiti.

In funzione di ciò i grandi attrattori sono individuati nei siti di valenza ambientale, paesaggistica e culturale, unanimemente riconosciuti, comunque d'interesse turistico per il territorio, gestiti dallo Stato, da Enti pubblici o sotto il loro controllo, o anche gestiti da privati se sottoposti a controllo pubblico, a condizione che tali siti siano aperti alla fruizione pubblica.

È compito dei GAL individuare tra i siti presenti nei propri territori, come meglio indicati e descritti nei loro PSL, quelli con le caratteristiche di cui sopra. Gli stessi GAL provvedono a stilare e a pubblicare in allegato al bando un apposito elenco riportante i siti presenti in ciascuno dei comuni C1 e D1 del proprio territorio.

n. 2

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, in merito al criterio di selezione 2.a: “Struttura localizzata in comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici – Numero di attrattori ≥ 2 il criterio è applicabile esclusivamente per gli attrattori gestiti, la cui fruizione, al momento della presentazione della domanda, è garantita mediante visite guidate, tour, ecc.”, si chiede una interpretazione univoca di:

- a) cosa si intende per *struttura localizzata in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori*, in particolare cosa si intende per “prospicienti”?
- b) cosa si intende per “attrattore gestito”? E' da considerarsi tale un attrattore presso il quale si effettuano visite guidate da parte di guide turistiche?
- c) un attrattore universalmente riconosciuto come tale, anche se non gestito, è da considerarsi valido per soddisfare il suddetto criterio?

Risposta: come chiarito nella risposta al quesito precedente, il punteggio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto relative ad operazioni localizzate in comuni C1 e D1 che presentano nel loro territorio almeno 2 grandi attrattori. Ciò premesso, di seguito si forniscono le precisazioni richieste:

- punto a) - I termini “*ricadenti*” e/o “*prospicienti*” sono da intendersi riferiti alla struttura da realizzare e non al Comune in cui essa è localizzata;
- punto b) - Per “*attrattore gestito*” si intende un sito aperto alla fruizione pubblica e dotato di un minimo di servizi che garantiscano ed agevolino tale fruizione (es. percorsi segnalati, cartellonistica, strutture per *birdwatching*, presenza di guide turistiche);
- punto c) - Se non è un “*attrattore gestito*” come definito al punto precedente, il sito non può essere considerato un grande attrattore.

Si ribadisce che è compito dei GAL individuare tra i siti presenti nei propri territori, quelli con le caratteristiche di cui sopra. Gli stessi GAL provvedono a stilare e a pubblicare in allegato al bando un apposito elenco

riportante i siti presenti in ciascuno dei comuni C1 e D1 del proprio territorio.

n. 3

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, come sono da interpretare i criteri 1.c) "Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa" e 1.d) "Numero di Comuni nei quali sono localizzate le strutture coinvolte dal consorzio/altra forma organizzativa", nel caso di nuova impresa?

Risposta: i punteggi di cui ai criteri di valutazione 1.c) e 1.d) possono essere attribuiti solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un consorzio o di un'altra forma organizzativa a livello locale.

Il criterio tende a incentivare in *primis* l'aggregazione e la riqualificazione dell'offerta ricettiva esistente. L'azione tuttavia non trascura la creazione di nuova offerta ricettiva, purché organizzata in modo da far nascere o crescere dei micro sistemi locali di offerta turistica. L'obbligo dell'adesione ad una forma di aggregazione (consorzio o altra forma aggregativa) a livello locale è stabilito dal PSR. Pertanto i beneficiari dell'azione devono far parte di un'aggregazione al momento della presentazione della domanda di aiuto, oppure impegnarsi ad aderirvi prima della richiesta del saldo finale.

n. 4

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, come si deve interpretare il criterio 3.f) "Adesione ad un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di servizi turistici" nel caso di domanda d'aiuto presentata da un soggetto che si propone di realizzare una nuova struttura ricettiva e che si impegna ad aderire a un consorzio/altra forma organizzativa o a costituirlo ex novo?

Risposta: il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un'organizzazione locale per la gestione di servizi turistici.

n. 5

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, tra le spese ammissibili può essere compreso l'acquisto di hardware e software, finalizzato alla gestione dell'illuminazione, alla gestione delle prenotazioni, agli acquisti, ecc, espressamente dedicati alla gestione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento?

Risposta: la risposta è positiva. L'acquisto di hardware e software rientra tra le spese ammissibili per le misure ad investimento (vedasi la scheda a pag. 32 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010). In relazione alla misura 313, tali spese rientrano fra quelle relative all'acquisto di arredi e di attrezzature.

n. 6

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, in merito al criterio di valutazione 3.e) "Interventi diretti a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente", la normativa vigente sembrerebbe non obbligare affittacamere e B&B ad eliminare le barriere architettoniche, per garantire la piena accessibilità alle persone disabili, perché la destinazione d'uso dei locali rimane civile. Esiste però una sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione a Codacons sul fatto che affittacamere e B&B devono essere accessibili ai disabili.

Considerando che tanti B&B, nati come attività saltuarie e non imprenditoriali, operano in edifici ad uso civile, per la maggior parte non adeguati a favorire l'accesso alle persone disabili e vista la poca chiarezza al riguardo, si chiede se sia da intendersi, come condizione per soddisfare il suddetto criterio di valutazione, la realizzazione di interventi che consentano una migliore accessibilità dei disabili rispetto a quanto richiesto per una civile abitazione (per es. la realizzazione di una stanza e un bagno attrezzato per disabili oppure una rampa di accesso alla struttura, ecc)?

Risposta: il punteggio relativo al criterio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto dei richiedenti che intendano realizzare interventi volti a consentire una maggiore accessibilità alle persone disabili, se la struttura adibita ad attività ricettiva saltuaria non imprenditoriale, in base alla normativa vigente, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale fattispecie deve, in ogni caso, essere accertata attraverso il rilascio del dovuto parere da parte degli uffici pubblici preposti (Ufficio Tecnico Comunale/ASL).

n. 7

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 313, per l'attribuzione del punteggio 1.d) "Organismo che associ imprese agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici: > 20%", è necessario che l'azienda agricola sia iscritta all'elenco regionale degli operatori agrituristici e/o all'albo regionale delle fattorie didattiche? Nello specifico le aziende agricole come le cantine o i maneggi che svolgono attività didattiche come corsi di degustazione e di conoscenza del mondo del vino, ippoterapia, etc., ma non sono iscritte all'albo regionale delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche, possono essere prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio relativo al punto 1.d)?

Risposta: no, le aziende agricole che non sono iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici e/o all'albo regionale delle fattorie didattiche, non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio. Pur se il criterio 1.d) dell'azione 3 non specifica in tal senso, dal contesto generale dei criteri di valutazione per le misure dell'Asse 3, in particolare dalla definizione del criterio 3.b) - "Intervento proposto da un'impresa agrituristica e/o didattica esistente, regolarmente iscritta al relativo albo o elenco" relativo alle azioni 1, 2, 3, 4 e 5 della misura 311, si evince con chiarezza che, per poter essere considerata azienda agricola che eroga servizi agrituristici, è necessario, ai sensi della L. R. n. 18/1998 e ss.mm.ii., possedere l'autorizzazione comunale ed essere iscritti nel relativo elenco. Allo stesso modo per poter essere considerata azienda agricola che eroga servizi didattici, l'azienda stessa deve essere iscritta nell'albo regionale delle fattorie didattiche, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007.

n. 8

Domanda: con riferimento all'azione 3 della misura 313, la realizzazione e l'acquisto di materiale promozionale innovativo come ad esempio la salvietta americana con la stampa degli itinerari della Strada, i drop stop (salva goccia) e i cartoni porta-bottiglia possono essere considerati come una spesa ammissibile oppure rientrano fra i materiali di consumo?

Risposta: no, non può essere considerata spesa ammissibile. La scheda di misura prevede, all'azione 3, la possibilità di acquisire servizi inerenti la progettazione, la commercializzazione e la promozione dell'offerta di turismo rurale, nonché la produzione degli strumenti di comunicazione. Tra gli strumenti di comunicazione rientra senz'altro il materiale divulgativo cartaceo (opuscoli, pieghevoli, cartine, guide e simili) che ha come unico obiettivo la vendita dei servizi di ospitalità del territorio. Il materiale proposto nel quesito ha

caratteristiche prevalentemente di consumo.

n. 9

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un B&B interventi di sistemazione di pertinenze dell'abitazione, quali il cortile di accesso all'abitazione, la sistemazione del giardino e della legnaia?

Risposta: no, non possono essere finanziati. Gli interventi devono riguardare la parte dell'abitazione del beneficiario destinata all'erogazione del servizio, come le camere, i bagni, la sala comune nonché eventuali interventi diretti a favorire l'accesso ai soggetti disabili o finalizzati al risparmio energetico.

n. 10

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un esercizio di affittacamere interventi di sistemazione di pertinenze della struttura, quali il cortile di accesso alla struttura, la sistemazione del giardino e della legnaia?

Risposta: no, non possono essere finanziati. Gli interventi devono riguardare le parti della struttura da destinare all'erogazione del servizio, come le camere, i bagni, la sala comune nonché eventuali interventi diretti a favorire l'accesso ai soggetti disabili o finalizzati al risparmio energetico.

n. 11

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, si può richiedere un finanziamento per l'adeguamento di un immobile al momento privo di agibilità, con attuale destinazione residenziale, e che sarà destinato ad affittacamere? Per l'immobile in questione esiste già una concessione per un progetto che lo renderebbe agibile e, sulla base di questa, è stata già eseguita una prima *tranche* di lavori per la messa in sicurezza dell'immobile. In caso di risposta positiva al primo quesito, sarebbe ammissibile anche richiedere il finanziamento per gli impianti esterni (per es.: la cisterna di raccolta acqua per usi sanitari e la fossa settica) ?.

Risposta: sì, può essere richiesto il finanziamento con riferimento a tale tipologia di immobile. Il finanziamento può essere concesso solo per gli interventi che si devono ancora realizzare. Nel progetto da presentare al GAL ai fini del finanziamento, dovranno essere dettagliatamente descritti la situazione attuale del fabbricato (con gli interventi già realizzati al momento della presentazione della domanda di aiuto) e gli interventi che si intendono realizzare per completare la struttura e renderla idonea allo svolgimento dell'attività di affittacamere.

Sono ammessi a finanziamento tutti gli impianti necessari al regolare funzionamento della struttura.

n. 12

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, una componente del progetto che riguardi i percorsi esterni accessibili ai disabili sarebbe non ammissibile in quanto sistemazione esterna? Oppure ammissibile, in quanto servizio strettamente legato all'offerta ricettiva e, soprattutto, all'utenza dei disabili?"

Risposta: a norma dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 27 del 12 agosto 1988, le strutture destinate

all'esercizio di affittacamere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni sull'accessibilità per i disabili previste dai regolamenti comunali edilizi o di igiene; in mancanza di tali prescrizioni si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R.D. 24 maggio 1920, n. 1102 e ss.mm.ii.. Si ricorda che il punto 3.e) dei Criteri di Valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per *"Interventi diretti a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente"*. Sono pertanto ammissibili a finanziamento sia gli interventi resi obbligatori dalla normativa vigente, per i quali non è previsto punteggio, sia interventi aggiuntivi - vedi Criterio di Valutazione 3.e) - aventi la finalità di favorire l'accessibilità della struttura ai disabili.

n. 13

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, per poter richiedere il contributo per la realizzazione di un B&B è necessario avere già la residenza nell'immobile interessato dall'intervento al momento della presentazione della domanda o è sufficiente impegnarsi a trasferire la residenza una volta completato l'intervento e prima di richiedere l'autorizzazione comunale?

Risposta: il PSR Sardegna 2007/2013 prevede che i servizi di piccola ricettività finanziabili con la misura in oggetto sono solo quelli riconducibili agli articoli 5 (Esercizio di affittacamere) e 6 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione - B&B) di cui alla L. R. 12/08/1998, n. 27. Per quanto riguarda l'esercizio di B&B, la legge prevede che lo stesso sia erogabile solo nella propria casa di abitazione. In merito a ciò la Giunta Regionale ha successivamente regolamentato l'attività di B&B con due distinte deliberazioni, la n. 11/6 del 30/03/2001 e la n. 47/24 del 22/11/2007, precisando diversi aspetti, sia tecnici che amministrativi, cui deve attenersi chi vuole esercitare tale attività. In particolare, nell'allegato B alla deliberazione n. 47/24 viene precisato che il servizio di B&B sia erogato nella propria abitazione, intesa come casa di residenza anagrafica. Quindi, tra i requisiti prescritti vi è anche quello della residenza, previsto dall'articolo 6 della L.R. 27/98 (casa di abitazione); residenza peraltro regolarmente dichiarata nella domanda di aiuto.

Da quanto detto sopra deriva che, per poter accedere ai finanziamenti relativi all'attivazione del servizio di B&B, i soggetti privati destinatari del finanziamento dell'azione, siano essi operanti o meno, devono possedere il requisito della residenza nell'abitazione in cui intendono effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

n. 14

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, considerato che non sono ammissibili le nuove costruzioni, nel caso dell'affittacamere, è ammissibile l'acquisto di piccole casette indipendenti prefabbricate da mettere in giardino per poter soddisfare la richiesta nei periodi di maggiore affluenza?

Risposta: no non è ammissibile. L'Azione prevede la riqualificazione e l'adeguamento di immobili in possesso del richiedente.

n. 15

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, un commerciante che abbia già aderito ad un consorzio di commercianti all'interno del quale sono presenti figure che operano nel settore turistico come hotel, ristoranti, agenzie di viaggi ecc., può beneficiare del punteggio previsto per il criterio 1.c) Numero operatori aderenti consorzio/altra forma organizzativa: ≥ 5 ?

Risposta: no. È necessario aderire all'aggregazione come B&B o affittacamere. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non svolge ancora l'attività di B&B o di affittacamere e non fa parte di un'aggregazione, non può attribuirsi il punteggio (si veda la risposta al quesito n. 3 di questa sezione).

n. 16

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un B&B o un affittacamere interventi relativi alla parte esterna dell'edificio interessato all'attività (es: tetto, pareti, grondaie)? Nel caso di risposta affermativa, è corretto ripartire la spesa di tali opere, che riguardano l'intero edificio, sulla base della superficie calpestabile dell'intero stabile e considerare come spesa ammissibile la quota di spesa rapportata ai vani dove si svolge o si intende svolgere l'attività di accoglienza?

Risposta: per l'esercizio di affittacamere in immobili che non siano l'abitazione del richiedente è possibile realizzare tutti gli interventi necessari per rendere l'immobile idoneo a svolgere l'attività (compresa la sistemazione delle facciate e delle coperture se non adeguate). In fase istruttoria sarà in ogni caso verificato che non si tratti di interventi di mera sostituzione. Non è infatti ammissibile la sostituzione di parti dell'immobile senza che vi sia un effettivo miglioramento dal punto di vista tecnologico e/o funzionale (ad. es. è ammissibile il rifacimento dell'intonaco o della copertura che comporti un risparmio energetico).

Per l'esercizio di B&B o di affittacamere nella casa di abitazione, il problema è diverso, trattandosi dell'abitazione del richiedente in cui egli è residente e dimora abitualmente, sono ammissibili solo interventi che siano funzionali allo svolgimento dell'attività di B&B o di affittacamere. Posto che l'immobile è abitato, si da per scontato che abbia tutte le caratteristiche necessarie a garantirne l'abitabilità. Non possono pertanto essere ammessi a finanziamento interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'abitazione che non siano direttamente connessi all'attività da svolgere. Per esempio se gli infissi non sono adeguati, il richiedente può anche sostituirli tutti ma sono ammissibili a finanziamento solo ed esclusivamente quelli che riguardano le parti dell'immobile da destinare all'esercizio dell'attività. Inoltre non deve trattarsi di interventi di mera sostituzione. Con riferimento all'esempio fatto in precedenza, non è ammissibile la sostituzione di un infisso con uno nuovo senza che vi sia un effettivo miglioramento dal punto di vista tecnologico e/o funzionale (ad es. è ammissibile la sostituzione che comporti un risparmio energetico). Lo stesso discorso fatto per gli infissi, può essere fatto per le facciate e le coperture citate nel quesito. Anche in questo caso sono ammissibili solo gli interventi relativi alle parti di fabbricato destinate allo svolgimento dell'attività e non deve trattarsi di interventi di mera sostituzione. Nel caso le opere riguardino tutto l'immobile, ai fini del calcolo degli interventi ammissibili si dovrà fare riferimento ad un parametro oggettivo, come ad esempio la superficie effettivamente dedicata all'attività. In fase istruttoria sarà verificata la corretta ripartizione del costo e che non si tratti di interventi di mera sostituzione.

n. 17

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, è finanziabile un impianto solare-fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo? Nel caso di risposta affermativa, è corretto ripartire la spesa di tali opere, che riguardano l'intero edificio, sulla base della superficie calpestabile dell'intero stabile e considerare come spesa ammissibile la quota di spesa rapportata ai vani dove si svolge o si intende svolgere l'attività di accoglienza?

Risposta: prima di rispondere al quesito è necessario fare una premessa. L'azione è diretta all'incremento e/o alla riqualificazione dell'offerta dei servizi di piccola ricettività e gli interventi proposti devono perseguire tale finalità. Pertanto non può essere ammesso a finanziamento un progetto in cui l'intervento principale o esclusivo sia la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Nel caso di B&B e di affittacamere nella casa di abitazione del richiedente, vale lo stesso discorso fatto per il quesito precedente. Il costo dell'impianto dovrà essere ripartito sulla base di un parametro oggettivo, come ad esempio la superficie effettivamente dedicata all'attività. Inoltre, trattandosi di un impianto destinato all'autoconsumo, esso dovrà essere adeguatamente dimensionato sulla base dei consumi energetici attuali e potenziali dell'immobile. In fase istruttoria saranno verificati il corretto dimensionamento dell'impianto e la corretta ripartizione del costo.

Nel caso di affittacamere in un immobile che non sia l'abitazione del richiedente, un impianto fotovoltaico può essere ammesso a finanziamento se adeguatamente dimensionato in relazione alle necessità energetiche della struttura. In fase istruttoria sarà verificato il corretto dimensionamento dell'impianto.

n. 18

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto 1.c) "Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa: > 5" dei criteri di valutazione, i soggetti che partecipano ad un'aggregazione debbono aderirvi con atto pubblico (rogito) che rechi una data contestuale o precedente alla domanda di aiuto?

Risposta: ai fini dell'attribuzione del punteggio i consorzi o le aggregazioni di operatori turistici locali devono essere costituiti e debitamente riconosciuti da un organismo pubblico (CCIAA, Prefettura, Regione) prima della presentazione della domanda di aiuto. L'adesione ad un consorzio/aggregazione deve essere completata prima della presentazione della domanda di aiuto, nelle modalità previste dalle norme statutarie della specifica forma associativa e deve essere, dallo stesso organismo associativo, regolarmente certificata.

n. 19

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, dove è possibile consultare se un comune è attraversato da un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico "Strade del vino della Sardegna" di cui al decreto assessoriale n. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive integrazioni), di cui al criterio 2.c) dei criteri di selezione?

Risposta: gli unici itinerari enogastronomici riconosciuti Dalla Regione Sardegna con atto amministrativo sono quelli relativi alle sette strade del vino approvate con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 41/DecA/1 del 14.01.2009 su proposta delle amministrazioni provinciali della Sardegna.

Gli itinerari approvati con il decreto anzidetto sono i seguenti:

1. la "Strada del Carignano del Sulcis", proposta dalla Provincia di Carbonia - Iglesias;
2. la "Strada del vino Cannonau", proposta dalle Provincie di Nuoro e dell'Ogliastra;
3. la Strada del vino della Provincia di Cagliari", proposta dalla Provincia di Cagliari;
4. la "Strada della Vernaccia di Oristano", proposta dalla Provincia di Oristano;
5. la "Strada della Malvasia di Bosa", proposta dalla Provincia di Oristano;
6. la "Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.", proposta dalla Provincia di Olbia - Tempio;
7. la "Strada del Vino della Sardegna Nord Ovest", proposta dalla Provincia di Sassari.

Per conoscere i comuni attraversati dalle strade del vino suddette occorre rivolgersi al Comune o alle

competenti Amministrazioni Provinciali.

Per quanto concerne eventuali itinerari culturali o turistici riconosciuti con atto amministrativo della Regione, occorre rivolgersi ai comuni di competenza o agli Assessorati Regionali dei Beni Culturali (itinerari culturali) o del Turismo (itinerari turistici).

n. 20

Domanda: Tizio è proprietario di due unità immobiliari **A** e **C** adiacenti, ognuna dotata di un proprio identificativo catastale. Il medesimo soggetto è residente nell'unità immobiliare **A**. A seguito di specifici interventi le unità immobiliari in questione vengono messe in comunicazione diretta e si vorrebbe svolgere il servizio di alloggio e prima colazione (B&B) nell'unità **C**. Si pongono i seguenti quesiti:

1. L'intervento è ammissibile se le unità **C** e l'unità **A** vengono messe in comunicazione diretta tramite i rispettivi cortili interni?
2. L'intervento è ammissibile se le unità **C** e l'unità **A** vengono messe in comunicazione diretta tramite ambienti interni alle due unità immobiliari?
3. Vengono ammessi solo gli interventi effettuati sull'unità **C** o anche quelli dell'unità **A**?
4. L'intervento non è ammissibile?

Risposta: il PSR Sardegna prevede che i servizi di piccola ricettività finanziabili con l'azione 4 della misura 313 sono solo quelli riconducibili agli articoli 5 (Esercizio di affittacamere) e 6 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione) di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 – "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: Norme per la classificazione delle aziende ricettive e abrogazione della legge regionale 22.4.1987, n. 21".

Per quanto riguarda l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B), la legge prevede che tale servizio sia erogabile solo nella casa di abitazione e che a tale scopo possano essere adibite un massimo di tre camere e non più di sei posti letto. Inoltre, il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.

L'articolo 15 della stessa legge prevede che l'apertura e la gestione del servizio è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in cui è ubicata la struttura.

La Giunta regionale ha successivamente regolamentato l'attività di B&B con due distinte deliberazioni, la n. 11/6 del 30/03/2001 e la n. 47/24 del 22/11/2007, con le quali vengono precisati diversi aspetti, sia tecnici che amministrativi, cui deve attenersi chi esercita tale attività. In particolare nell'allegato B alla deliberazione n. 47/24 viene precisato che l'attività sia prestata nella casa di residenza anagrafica.

In considerazione di quanto sopra si formulano le considerazioni che seguono.

L'esercizio dell'attività può essere effettuato solo nell'unità abitativa di residenza, pertanto se l'unità **C**, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non risulta la residenza del proponente, l'attività di B&B non può essere finanziata.

Se invece, prima della presentazione della domanda di aiuto, le due distinte unità **A** e **C**, nel rispetto della normativa vigente, diventano un'unica unità immobiliare di residenza, la domanda è ammissibile. Gli interventi finanziabili sono in ogni caso solo ed esclusivamente quelli funzionali all'esercizio dell'attività.

n. 21

Domanda: con riferimento all'azione 4 della Misura 313, può essere riconosciuta come spesa ammissibile l'IVA al titolare di un B&B che svolge o svolgerà l'attività non in forma imprenditoriale?

Risposta: ai sensi dell'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, non è ammissibile a contributo del FEASR *“l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”*.

Il costo dell'IVA può costituire quindi una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

In aggiunta a quanto sopra, al paragrafo 2.9 della linee guida ministeriali sulle spese ammissibili si precisa che *“L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale”*.

Premesso che l'attività di B&B, seppur svolta in modo saltuario, è comunque un'attività economica, è una scelta del titolare svolgere l'attività in forma non imprenditoriale. Egli ha infatti la possibilità di svolgere l'attività ricettiva in forma imprenditoriale (art. 5 LR 27/1998) ed in tal caso di recuperare l'IVA.

Pertanto, anche nel caso di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (art. 6 LR 27/1998), pur non essendo effettivamente recuperata ma esistendo comunque la possibilità di recuperarla, l'IVA non può essere riconosciuta come spesa ammissibile.

n. 22

Domanda: con riferimento all'azione 4 della Misura 313, si consideri il caso in cui il potenziale beneficiario dichiara nella scheda tecnica di misura l'impegno ad aderire o a costituire un Consorzio o altra aggregazione di operatori prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. Nei contenuti del PSR Sardegna, così come nel bando, non si fa riferimento alle forme con le quali tali aggregazioni debbono essere costituite, per cui sembrerebbe possibile l'adesione anche ad un'associazione non riconosciuta, costituita unicamente con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Gli scopi dell'Associazione devono essere, ovviamente, coerenti con gli obiettivi della Misura 313 e in particolare dell'azione 4 in oggetto. Circa il vincolo di costituirsi in forma riconosciuta, l'unico riferimento è riportato nelle FAQ pubblicate sul sito RAS, speciale PSR, nelle quali viene indicato tale obbligo ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dai criteri di valutazione, criterio 1.c) – “Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa. Si deve intendere tale indicazione prescrittiva (quindi integrativa rispetto ai contenuti del bando) anche per quanto riguarda il caso in esame?”

Risposta: il PSR, all'azione 4 della Misura 313, prevede quale condizione di ammissibilità l'adesione o la creazione di forme organizzate e coordinate di ospitalità, quali consorzi o altre forme aggregative costituite da operatori locali, almeno a livello di singolo comune, senza specificarne la tipologia.

Pertanto non è considerato un obbligo costituirsi in forma di Associazione riconosciuta. E' quindi ammissibile anche l'associazione non riconosciuta, costituita unicamente con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché formata da operatori turistici locali che aggregino l'offerta ricettiva (strutture extra-alberghiere, alberghiere ed agrituristiche). Dell'aggregazione possono far parte anche aziende di altri settori (ristorazione, servizi, agro-alimentare, ecc.), purché integrate con l'attività turistica del territorio, in modo da creare dei micro sistemi locali di offerta.

n. 23

Domanda: con riferimento all'azione 4 della Misura 313, nel caso in cui il potenziale beneficiario sia socio (o lo diventi prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale) di una "Strada del vino", itinerario enogastronomico riconosciuto dalla Regione Sardegna con atto amministrativo, può considerarsi assolto l'obbligo di adesione ad un Consorzio o altra aggregazione di operatori a livello locale?

Risposta: le "Strade del Vino", essendo Associazioni per la promozione e la valorizzazione turistica del territorio rurale riconosciute dalla Regione Sardegna, che contribuiscono a creare sistemi locali di offerta turistica, possono essere incluse a tutti gli effetti tra le forme organizzative e coordinate di ospitalità previste dall'Azione 4 della Misura 313, a condizione che associno anche l'offerta ricettiva del territorio.

n. 24

Domanda: con riferimento all'azione 4 della Misura 313, ai fini dell'attribuzione del punteggio 2.c) – "Struttura localizzata in un comune attraversato da un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della Regione Sardegna", è sufficiente che il potenziale beneficiario sia socio di un itinerario riconosciuto (ad es. di una "Strada del vino"), per poter considerare il comune in esame attraversato dall'itinerario, anche nel caso in cui il Comune stesso non sia a sua volta socio? Tale beneficio è estendibile a qualunque altro soggetto che presenti domanda per interventi localizzati in quello stesso comune?

Risposta: il punteggio relativo al criterio 2.c) può essere attribuito se la struttura ricettiva è ubicata all'interno di un comune che fa parte del territorio interessato dall'itinerario. Non è necessario che il Comune, come ente locale, sia socio dell'itinerario.

Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

n. 1

Domanda: in riferimento all'azione 4 della misura 321, è ammissibile a finanziamento la spesa sostenuta da un Comune che voglia garantire la connessione internet senza fili gratuita a disposizione dei cittadini, in una piazza del centro abitato?

Risposta: la spesa è ammissibile in quanto l'intervento consente di "...*ampliare e migliorare le opportunità di accesso e di adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) nei territori.*" così come previsto dall'azione.

n. 2

Domanda: i criteri di selezione per le operazioni previste dall'azione 3 "Servizi ambientali" della misura 321 richiedono, tra l'altro, il seguente requisito: "*i progetti devono riguardare esclusivamente il recupero e/o la manutenzione straordinaria di spazi naturali pubblici o di interesse pubblico, in aree di particolare interesse ambientale, culturale e paesaggistico, nonché la loro cura per tutta la durata del servizio, con le finalità di una migliore tutela e presidio del territorio e di una maggiore fruibilità da parte della comunità locale.*"

L'interpretazione del criterio lascia intendere che siano possibili 2 tipologie di attività:

1. il recupero e/o la manutenzione straordinaria che richiede notevoli investimenti iniziali;
2. cura per tutta la durata del servizio che richiede un impegno finanziario prevedibilmente costante durante gli anni del servizio.

Sulla base di questa premessa si chiede di conoscere se sia possibile prevedere per il primo anno di attivazione del progetto spese superiori (finanziabili al 100% dal GAL) rispetto agli anni successivi.

Risposta: no, non è possibile prevedere per il primo anno di attivazione del progetto spese superiori rispetto agli anni successivi. L'importo complessivo del progetto dev'essere ripartito in parti uguali nei 5 anni (es. un progetto da 500.000 euro implicherà un costo di 100.000 euro per ciascun anno).

Inoltre l'interpretazione del criterio citato non è corretta. Non è possibile scindere il servizio in due tipologie di attività. Il progetto deve prevedere attività di recupero e/o di manutenzione straordinaria per tutta la durata del servizio, su una stessa area e/o su aree differenti nei diversi anni. Non possono infatti essere finanziati interventi volti esclusivamente alla manutenzione ordinaria, fattispecie che, nell'ipotesi descritta nel quesito, si verificherebbe nei quattro anni successivi al primo. E' comunque evidente e necessario che la ditta appaltatrice assicuri, per tutta la durata del servizio, le dovute cure delle aree recuperate garantendone, durante tutto il periodo dell'appalto, l'uso da parte della collettività e la riconsegna, al completamento del servizio, in condizioni di piena fruibilità.

n. 3

Domanda: le azioni 1, 2, 3 della misura 321 prevedono l'erogazione dei servizi per un arco temporale minimo di 5 anni. Si chiede di conoscere se le spese sostenute per l'erogazione dei servizi debbano rimanere costanti nei 5 anni o se possano decrescere dal 1° al 5° anno.

Risposta: le spese sostenute per l'erogazione dei servizi devono rimanere costanti nei 5 anni. Devono essere presentati dei progetti che prevedano l'erogazione dei servizi per la durata minima prevista dalla misura e l'importo complessivo del progetto dev'essere ripartito in parti uguali nei 5 anni (es. un progetto da 500.000 euro implicherà un costo di 100.000 euro per ciascun anno). L'intensità dell'aiuto sarà invece

variabile nei diversi anni, così come previsto dalla misura.

n. 4

Domanda: con riferimento alle azioni 1 e 2 della misura 321, sono qualificabili come spese ammissibili quelle sostenute da un Comune per il trasporto degli utenti dei servizi attivati, attraverso l'utilizzo di un mezzo proprio quale ad esempio uno scuolabus?

Risposta: no, per entrambe le azioni il PSR prevede che: *“Il servizio sarà acquisito dagli Enti pubblici attraverso apposita selezione, da effettuarsi nel rispetto delle norme sugli affidamenti dei pubblici servizi...”*. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della spesa, il trasporto degli utenti deve essere compreso nel progetto dei servizi che si danno in affidamento.

n. 5

Domanda: con riferimento alle azioni 1, 2 e 3 della misura 321, può essere considerata ammissibile la spesa per il personale dipendente del Comune appositamente dedicato all'attuazione del progetto, considerando che queste saranno contabilizzate in una busta paga dedicata e quantificate tenendo conto del tempo dedicato all'intervento?

Risposta: no, tale tipologia di spesa non è ammissibile. Si tratta di attività che rientrano tra quelle normalmente esercitate dall'ente pubblico.

n. 6

Domanda: relativamente alle azioni 1 e 2 della misura 321, è possibile che un Ente pubblico beneficiario realizzi in economia parte dell'investimento, per esempio utilizzando lo scuolabus comunale per il trasporto degli utenti presso le fattorie didattiche e/o sociali?

Relativamente all'azione 3 della stessa misura, è possibile per un Ente Pubblico beneficiario realizzare in economia parte degli interventi previsti con l'utilizzo di mezzi propri quali ruspe, escavatori, etc.?

Per tutte le azioni della misura, è possibile valorizzare il proprio personale impegnandolo in attività extra rispetto a quelle normalmente svolte dall'Ente e quindi permettere all'Ente stesso di rendicontare lo stesso personale come quota di cofinanziamento?

Risposta: alcune risposte sull'argomento sono state già date precedentemente (si vedano i quesiti n. 4 e n. 5 di questa sezione ed il quesito n. 2 della sezione “Quesiti di carattere generale”). Si ritiene comunque opportuno fornire ulteriori chiarimenti.

Preliminarmente si osserva che le azioni in questione non prevedono la realizzazione di lavori bensì l'avviamento di servizi da parte di amministrazioni pubbliche, in favore delle rispettive popolazioni. In considerazione di ciò la normativa cui la realizzazione dei predetti servizi deve fare riferimento è quella riconducibile al Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di cui al DPR 207/2010 “ - Parte IV “Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari” e in particolare, nel caso in specie, al Titolo V “Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia”, Capo II “Acquisizione di servizi e forniture in economia” e non i Titoli VIII e IX dello stesso regolamento cui invece si deve fare riferimento in caso di esecuzione di “lavori” in economia (si veda anche il paragrafo 2.8 “Operazioni realizzate da Enti Pubblici” delle Linee guida ministeriali sulle spese ammissibili). I progetti inerenti i predetti servizi devono, pertanto, essere realizzati con le modalità previste dalla normativa sopra citata.

Relativamente alla possibilità di cofinanziare il costo della realizzazione dei servizi attraverso il ricorso a propri mezzi (scuolabus comunale e altri) e/o di utilizzo di proprio personale, le cui prestazioni non siano comprovabili da esborsi concreti in denaro giustificati da fattura o documenti equivalenti, deve sottolinearsi che le “Linee guida ministeriali sull’ammissibilità delle spese”, pur ammettendo la realizzazione di lavori in economia anche per i beneficiari pubblici, prevedono tale possibilità unicamente per le misure che implicano investimenti in natura.

Testualmente, di seguito, si riporta il paragrafo 2.6 – “Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” delle Linee guida: “Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell’art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone “. . . per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili . . Omissis”.

Tutto ciò premesso, non essendo i progetti inerenti i servizi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della misura 321 qualificabili come investimenti fisici, si conferma la non ammissibilità del cofinanziamento del loro costo attraverso la rendicontazione di spese non giustificate da fattura o documenti equipollenti e da reali pagamenti in denaro.

Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

n. 1

Domanda: con riferimento all'azione 2 della Misura 322, la valenza collettiva dell'azione presuppone che gli interventi previsti dalla stessa devono riguardare uno o più edifici nel complesso e non solo una porzione di fabbricato. Considerato che i centri storici dei comuni rurali sono caratterizzati da unità edilizie che nella stragrande maggioranza dei casi sono costituite da più corpi di fabbrica giustapposti o addirittura non contermini, è legittimo considerare ammissibile un intervento che riguarda uno solo di questi corpi di fabbrica, per il quale l'intervento di riqualificazione sia completo?

Risposta: l'intervento può essere considerato ammissibile solo se il corpo di fabbrica in questione costituisce un edificio indipendente dagli altri. Per poter essere considerato un edificio indipendente, il corpo di fabbrica deve avere un accesso dall'esterno (portone d'ingresso) autonomo rispetto agli altri corpi. Se invece due o più corpi di fabbrica hanno lo stesso accesso dall'esterno (es. il portone d'ingresso è su un corpo e si accede all'altro corpo attraverso una porta interna oppure attraverso una porta che dà su un cortile interno), devono essere considerati come un unico edificio.

n. 2

Domanda: con riferimento all'azione 2 della Misura 322, qualora il richiedente abbia già usufruito di finanziamenti a valere sulla legge regionale 29/98 che hanno determinato una riqualificazione solo parziale dell'edificio storico (es: solo copertura ovvero solo facciate), è ammissibile un intervento che completi tale riqualificazione?

Risposta: sì, l'intervento è ammissibile. In sede di istruttoria, il GAL accerterà che nel progetto presentato non siano compresi lavori già finanziati con la citata legge regionale.

n. 3

Domanda: con riferimento all'azione 2 della Misura 322, viste le caratteristiche dei centri storici dei comuni rurali, in particolare quelli più piccoli, potrebbe essere difficoltoso trovare un numero minimo di 5 edifici contermini per l'attribuzione del parametro premiante, in virtù di centri storici con isolati a volte costituiti da soli tre edifici. Ciò premesso si richiede se possono considerarsi "contermini" gli edifici che si affacciano sulla stessa direttrice viaria, posti però dalla parte opposta della strada (es.: tre da un lato e due dal lato opposto).

Risposta: sì, nella definizione di "edifici contermini" possono rientrare anche edifici che si affacciano sulla stessa direttrice viaria e che si trovano gli uni di fronte agli altri, su lati opposti.

ASSE 4 - Attuazione dell'approccio LEADER

Quesiti posti dai GAL

n. 1

Domanda: considerato che si è reso necessario esplicitare in maniera più dettagliata le caratteristiche tecnico-costruttive inerenti gli interventi infrastrutturali ammissibili nelle diverse misure del PSL, si chiede la possibilità di implementare le relative "Note tecniche" allegate ai bandi. In particolare si chiede se possono essere date indicazioni più dettagliate per la realizzazione di recinti in legno, pavimentazione di viali di accesso alle aziende e alle strutture agrituristiche, recinti per realizzare i percorsi delle attività didattiche presso le fattorie ecc. Nel caso sia possibile modificare l'allegato "Note tecniche" è necessario richiedere il parere di coerenza?

Risposta: sì, l'allegato citato può essere modificato ai fini specificati nel quesito. Si precisa che il documento fornito dal Servizio Sviluppo Locale è da intendersi come indicazione di massima per la redazione delle "Note tecniche" da parte di ogni singolo GAL. Per tale modifica non è necessario richiedere il parere di conformità.

n. 2

Domanda: considerando che il Manuale dei Controlli e delle Attività Istruttorie delle Misure a bando GAL e la nota del Servizio Sviluppo Locale del 26.10.2011, richiedono all'istruttore del GAL la verifica della congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente il contributo, anche ai sensi del DPR 445/2000, si chiede che venga individuata una procedura univoca e comune a tutti i GAL che permetta agli istruttori tale verifica; in particolare per la verifica del *de minimis*. Si chiede inoltre la possibilità che i GAL vengano abilitati all'accesso a tutte le banche dati utilizzate dall'AdG per la verifica delle dichiarazioni suddette.

Risposta: la procedura citata nel quesito è in corso di definizione da parte del Servizio Sviluppo Locale. Quanto prima saranno fornite ai GAL le schede di controllo relative a tutte le azioni delle misure di propria competenza. Nelle schede saranno riportate le modalità di esecuzione di ciascuno dei controlli da effettuare in fase istruttoria.

n. 3

Domanda: il GAL ha approvato un proprio regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia. Nel caso di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è sempre necessario richiedere almeno tre preventivi così come previsto nella nota del Servizio Sviluppo Locale n. 20333 del 19/10/2010.

Risposta: sì, anche in questo caso devono essere richiesti almeno tre preventivi in quanto il confronto tra almeno tre proposte concorrenti ha lo scopo di dimostrare la ragionevolezza e la conformità della spesa che il GAL deve sostenere in termini di economicità ed efficienza. La scelta dovrebbe ricadere sul preventivo più vantaggioso in termini di prezzo e di caratteristiche del bene/servizio proposto. Il responsabile del procedimento nel procedere all'affidamento deve motivare la scelta effettuata. Le ditte a cui richiedere i preventivi possono essere individuate attraverso indagine di mercato oppure tramite l'elenco eventualmente predisposto dal GAL per quella tipologia di bene/servizio.

In tema di imputabilità, pertinenza e congruità della spesa, si riporta quanto disposto dal punto 1.2 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi":

" Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza”.

n. 4

Domanda: da quando decorre l'ammissibilità delle attività e delle spese per l'attuazione delle misure del PSR?

Risposta: secondo quanto disciplinato dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”.*

Fermo restando quanto previsto dal regolamento, al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa.

n. 5

Domanda: in riferimento alla misura 421, il personale da dedicare alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione deve essere contrattualizzato appositamente o si può utilizzare anche personale dipendente del GAL?

Risposta: in relazione al personale da dedicare alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione il GAL potrebbe procedere in entrambi i modi:

1. ricorrere a personale contrattualizzato appositamente per la realizzazione del progetto;
2. utilizzare personale dipendente. In tal caso il GAL, con apposito atto, deve individuare le persone da dedicare alla realizzazione del progetto, indicando per ognuna di esse le giornate o le ore da dedicare al progetto in rapporto alle giornate o ore totali annue lavorabili da contratto.

Nel caso si ricorra alla soluzione di cui al punto 2, le spese sostenute per il personale, finalizzate alla realizzazione del progetto di cooperazione, potranno essere rendicontate sulla misura 421 e non sulla misura 431.

n. 6

Domanda: con riferimento alla misura 321, considerato che le azioni 1, 2 e 3 sono finanziabili per cinque anni con intensità di aiuto decrescente e che il quinto anno ricade oltre il 31.12.2015, è possibile anticipare la rendicontazione di tutta la quota pubblica a carico del PSL al 31.12.2015, lasciando al 2016 la sola rendicontazione delle rimanenti quote di cofinanziamento a carico del beneficiario?

Risposta: la soluzione prospettata potrebbe essere valida. Tuttavia al momento attuale non sarebbe

comunque applicabile, in quanto prima bisognerebbe modificare il PSR.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di finanziare l'ultima annualità con fondi della prossima programmazione.

L'AdG sta al momento affrontando il problema con l'intento di arrivare al più presto possibile ad una soluzione.

n. 7

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, il GAL ha la facoltà di attribuire un punteggio al criterio 2.a), fatta salva l'ipotesi che siano presenti almeno due grandi attrattori, in modo proporzionale al loro numero ad es. stabilendo un punteggio crescente a seconda che ci siano 2, da 3 a 5, oppure 6 o più attrattori presenti nel territorio?

Risposta: la modalità di attribuzione del punteggio non può essere modificata. Il GAL deve applicare quanto stabilito dai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR, che consentono, nei limiti stabiliti, solo l'incremento del punteggio attribuito al criterio.

n. 8

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, in merito al criterio di selezione 2.a: "Struttura localizzata in comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici – Numero di attrattori > 2 il criterio è applicabile esclusivamente per gli attrattori gestiti, la cui fruizione, al momento della presentazione della domanda, è garantita mediante visite guidate, tour, ecc", si chiede una interpretazione univoca di:

- d) cosa si intende per *struttura localizzata in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori*, in particolare cosa si intende per "prospicienti"?
- e) cosa si intende per "attrattore gestito"? E' da considerarsi tale un attrattore presso il quale si effettuano visite guidate da parte di guide turistiche?
- f) un attrattore universalmente riconosciuto come tale, anche se non gestito, è da considerarsi valido per soddisfare il suddetto criterio?

Risposta: i criteri di selezione relativi all'azione 4 della misura 313, approvati dal Comitato di Sorveglianza, consultato per procedura scritta avviata con nota n. 2734/GAB del 12.11.2010 e chiusa con nota 2423 del 17.12.2010, prevedono alla sezione 2 "Priorità legate al territorio" - punto 2.a) che possa attribuirsi un punteggio specifico per le strutture di piccola ricettività localizzate in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori se questi sono gestiti e se presenti in numero uguale o superiore a due. Ciò considerato, nel ribadire quanto comunicato con nota del Servizio n. 27115 del 20.10.2011, di seguito si forniscono le precisazioni richieste.

- punto a) - I termini "*ricadenti*" e/o "*prospicienti*" sono da intendersi riferiti alla struttura da realizzare e non al Comune in cui essa è localizzata. Come chiarito con la nota n. 27115 citata, il punteggio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto relative ad operazioni localizzate in comuni C1 e D1 che presentano nel loro territorio almeno 2 grandi attrattori.
- punto b) - Per "*attrattore gestito*" si intende un sito aperto alla fruizione pubblica e dotato di un minimo di servizi che garantiscano ed agevolino tale fruizione (es. percorsi segnalati, cartellonistica, strutture per *birdwatching*, presenza di guide turistiche).
- punto c) - Se non è un "*attrattore gestito*" come definito al punto precedente, il sito non può essere

inserito nell'elenco dei grandi attrattori.

n. 9

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, gli eventi culturali, anche di natura popolare (es. sagre, feste popolari) o luoghi nei quali si promuove la cultura (es. musei, teatri, ...) possono essere considerati come grandi attrattori?

Risposta: i criteri attraverso i quali stabilire cosa sia un grande attrattore sono già stati specificati nella nota del Servizio Sviluppo Locale n. 27115 del 28.10.2011. Deve trattarsi di siti/luoghi di valenza ambientale, paesaggistica e culturale di interesse turistico per il territorio. Per cui sagre, feste o manifestazioni culturali in genere non rientrano nella definizione di grande attrattore. Un museo che richiama visitatori può essere considerato sicuramente un grande attrattore. Mentre un teatro può essere considerato un grande attrattore non per il fatto che vi si svolgano manifestazioni di tipo culturale, ma perché trattasi di un edificio che, essendo di particolare interesse dal punto di vista storico e/o architettonico, richiama visitatori ed è fruibile.

n. 10

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, possono essere considerati grandi attrattori, nel caso in cui siano gestiti, i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e, in tal caso, il punteggio relativo al criterio 2.a) potrà essere sommato al punteggio del criterio 2.b), il quale assegna un punteggio alle strutture localizzate in comuni che ricomprendono siti della Rete Natura 2000?

Risposta: in merito alle aree SIC/ZPS si deve fare una precisazione. Il solo fatto che tali aree siano dotate di un piano di gestione non significa che siano gestite. Infatti per poter essere considerate gestite è necessario che le aree siano aperte alla fruizione pubblica e che siano dotate di servizi che garantiscano tale fruizione (es. percorsi segnalati, cartellonistica, strutture per *birdwatching*, presenza di guide turistiche). Se un'area SIC/ZPS viene individuata dal GAL come grande attrattore, il punteggio del criterio 2.a) è sicuramente compatibile e sommabile al punteggio del criterio 2.b).

n. 11

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, considerato che con espressa decisione del Comitato di Sorveglianza (procedura scritta conclusa il 17.12.2010) è stato eliminato il criterio di ammissibilità "Adesione ad un consorzio o altra forma locale di aggregazione di operatori turistici, almeno a livello di singolo comune", il senso della nota del Servizio Sviluppo Locale n. 27115 del 28.10.2011, in cui si prescrive che nella scheda tecnica venga indicato l'impegno a aderire o a costituire una forma aggregativa entro il limite temporale della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, è da intendersi come condizione per soddisfare i criteri di valutazione 1.c) "Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa" e 1.d) "Numero di Comuni nei quali sono localizzate le strutture coinvolte dal consorzio/altra forma organizzativa", nel caso di nuova impresa?

Risposta: no, quanto indicato nella nota del Servizio Sviluppo Locale non ha alcuna attinenza con i criteri di valutazione citati nel quesito. L'obbligo dell'adesione ad una forma di aggregazione (consorzio o altra forma aggregativa) a livello locale è stabilito dal PSR. Pertanto i beneficiari dell'azione devono far parte di un'aggregazione al momento della presentazione della domanda di aiuto, oppure impegnarsi ad aderirvi prima della richiesta del saldo finale.

I punteggi di cui ai criteri di valutazione 1.c) e 1.d) possono essere attribuiti solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno

parte di un consorzio o di un'altra forma organizzativa a livello locale. In altri termini il criterio tende a incentivare in *primis* l'aggregazione e la riqualificazione dell'offerta ricettiva esistente. L'azione tuttavia non trascura la creazione di nuova offerta ricettiva, purché organizzata in modo da far nascere o crescere dei micro sistemi locali di offerta turistica.

n. 12

Domanda: con riferimento all'azione 4 della misura 313, come si deve valutare il criterio 3.f) "Adesione ad un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di servizi turistici" nel caso di domanda d'aiuto presentata da un soggetto che si propone di realizzare una nuova struttura ricettiva e che si impegna ad aderire a un consorzio/altra forma organizzativa o a costituirlo ex novo?

Risposta: per le motivazioni espresse alla domanda precedente, il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un'organizzazione locale per la gestione di servizi turistici.